

N. 102

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4,
della legge 27 settembre 2021, n. 134)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 5 dicembre 2023)



Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XIX/D56/23

Roma, 05/12/23

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 novembre 2023, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza unificata, nonché del parere del Garante per la protezione dei dati personali, che mi riservo di trasmettere non appena saranno acquisiti. Segnalo la particolare urgenza di procedere alla trasmissione del provvedimento in ragione del fatto che lo schema di decreto legislativo reca, tra l'altro, disposizioni di semplificazione di specifici meccanismi procedurali e processuali e anche in considerazione dell'aumento di procedimenti i cui termini di indagine andranno in tempi brevi a scadenza, con conseguente applicazione agli stessi dell'attuale meccanismo previsto dal vigente decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022, N. 150, DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 SETTEMBRE 2021, N. 134, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO PENALE NONCHÉ IN MATERIA DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E DISPOSIZIONI PER LA CELERE DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

INDICE

PREMESSA

| | |
|--|----|
| PREMESSA | 2 |
| PARTE PRIMA – LE DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE DEL CODICE PENALE E GLI INTERVENTI CONSEQUENZIALI | 4 |
| 1.1. <i>Interventi in materia di procedibilità a querela (art. 1, comma 15, legge 27 settembre 2021, n. 134)</i> | 4 |
| PARTE SECONDA – LE DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E GLI INTERVENTI CONSEQUENZIALI | 7 |
| 2.1. <i>Disposizioni in materia di processo penale telematico (art. 1, comma 5, legge 27 settembre 2021, n. 134)</i> | 7 |
| 2.2. <i>Disposizioni in materia di indagini preliminari (art. 1, comma 9, legge 27 settembre 2021, n. 134)</i> | 8 |
| 2.3. <i>Disposizioni in materia di atti e udienze a distanza e di registrazioni audio e video (art. 1, comma 8 legge 27 settembre 2021, n. 134)</i> | 14 |
| 2.4. <i>Disposizioni in materia di notificazioni (art. 1, comma 6, legge 27 settembre 2021, n. 134)</i> | 16 |
| 2.5. <i>Disposizioni in materia di processo in assenza (art. 1, comma 7, legge 27 settembre 2021, n. 134)</i> | 20 |
| 2.6. <i>Disposizioni in materia di procedimenti speciali (art. 1, comma 10, legge 27 settembre 2021, n. 134)</i> | 26 |
| 2.7. <i>Disposizioni in materia di procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – la nuova udienza filtro (art. 1, comma 10, legge 27 settembre 2021, n. 134)</i> | 29 |
| 2.8. <i>Disposizioni in materia di applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi (art. 1, comma 17, legge 27 settembre 2021, n. 134)</i> | 32 |
| 2.8.1. <i>Il meccanismo di sentencing</i> | 34 |
| 2.8.2. <i>Il coordinamento con il rito cartolare in appello e con il concordato in appello</i> ... 36 | |
| 2.9. <i>Disposizioni in materia di giustizia riparativa (art. 1, comma 18, legge 27 settembre 2021, n. 134)</i> | 38 |
| PARTE TERZA – LE ULTERIORI DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE | 42 |
| 3.1. <i>Le modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283</i> | 42 |



| | |
|---|----|
| 3.2. <i>Le modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.....</i> | 43 |
| 3.3. <i>Le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.....</i> | 43 |
| PARTE QUARTA – LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE..... | 45 |
| PARTE QUINTA – LE DISPOSIZIONI FINANZIARIE..... | 47 |

PREMESSA

Con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, si è data attuazione alla legge 27 settembre 2021, n. 134, recante “*Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*”.

L’intervento di riforma della giustizia penale, delegato al Governo dall’articolo 1 della legge citata, è stato particolarmente ampio e articolato e ha implicato l’introduzione di nuove disposizioni nel codice penale, nel codice di procedura penale e nelle principali leggi complementari ai due codici.

Come noto, il filo conduttore degli interventi di riforma è rappresentato dall’efficienza del processo e della giustizia penale, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell’Unione europea nonché del raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevedono entro il 2026 la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio.

Gli interventi attuativi della legge-delega hanno interessato l’intero processo penale, nelle sue diverse fasi e variabili: dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, al processo *in absentia*, ai giudizi di impugnazione, fino all’esecuzione penale. Hanno poi toccato il diritto penale sostanziale, ampliando il novero dei reati procedibili a querela di parte, e anche il sistema sanzionatorio, con la riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi e delle pene pecuniarie principali. Gli interventi in tema di giustizia riparativa, infine, hanno disciplinato per la prima volta nel nostro ordinamento, in modo organico, una realtà che si sta facendo sempre più strada a livello internazionale e che si affianca, senza sostituirsi, al processo e all’esecuzione penale.

Il legislatore delegante, consapevole della complessità dell’intervento delegato al Governo – già correttamente definito nella Relazione illustrativa che accompagna il decreto legislativo n. 150 del 2022 quale una “*riforma di sistema*” –, ha previsto che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislative attuativi (dunque entro due anni decorrenti dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo), il Governo possa, con la medesima procedura stabilita per l’adozione dei decreti delegati, adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi della legge-delega (art. 1, comma 4, legge 27 settembre 2021, n. 134).

Il presente schema di decreto legislativo costituisce, dunque, una prima attuazione di tale disposizione.



Esso si compone di undici articoli. I primi dieci articoli introducono alcune modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2022 nel codice penale, nel codice di procedura penale e nelle leggi speciali, al fine di rendere gli istituti interessati maggiormente coerenti con i principi e i criteri di delega, anche attraverso un'opera di semplificazione di specifici meccanismi procedimentali e processuali, nonché di risolvere problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma. L'ultimo articolo concerne le disposizioni finanziarie

Nella elaborazione dei correttivi si è tenuto conto dei contributi provenienti dal mondo accademico, dall'avvocatura e dalla magistratura, che hanno segnalato profili problematici emersi in sede di applicazione della normativa.

La presente Relazione illustrativa si compone di quattro parti, dedicate, rispettivamente, ai correttivi concernenti disposizioni del **codice penale (parte prima)**, ai correttivi concernenti disposizioni del **codice di procedura penale (parte seconda)**, e ai correttivi concernenti disposizioni di leggi complementari e dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2022 (**parte terza**) e, infine, alle disposizioni transitorie (**parte quarta**). Le quattro parti della relazione illustrano le ragioni degli interventi, con espresso richiamo ai criteri e principi di delega.



PARTE PRIMA – LE DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE DEL CODICE PENALE E GLI INTERVENTI CONSEGUENZIALI.

1.1. *Interventi in materia di procedibilità a querela (art. 1, comma 15, legge 27 settembre 2021, n. 134)*

Art. 1, comma 15: «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di condizioni di procedibilità, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, primo comma, del codice penale;

b) prevedere l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità;

c) prevedere l'obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che con l'atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni; prevedere la possibilità di indicare, a tal fine, un idoneo recapito telematico;

d) prevedere quale remissione tacita della querela l'ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone».

Art. 582 c.p. – (Lesione personale)

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli ~~61, numero 11 octies~~, 583, **583-quater, secondo comma, primo periodo**, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

Art. 1, comma 1, lettera a), dello schema di decreto

L'intervento si rende necessario per coordinare le modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 150 del 2022 al regime di procedibilità del delitto di lesioni e alla – sopravvenuta – modifica dell'articolo 583-quater, secondo comma, c.p. introdotta dall'articolo 16 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante “*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*”, al fine di stabilire con chiarezza la regola della procedibilità d'ufficio del delitto di lesioni, quando questo sia commesso in danno di personale esercente professione sanitaria, sia che si tratti di lesioni lievi sia di lesioni gravi o gravissime.

Infatti, precedentemente alla riformulazione, l'articolo 583-quater c.p. contemplava solo le ipotesi di lesioni gravi o gravissime, e dunque la procedibilità d'ufficio conseguiva al richiamo, effettuato dall'articolo 582, secondo comma, c.p., all'aggravante disciplinata



dall'articolo 583 c.p. (lesioni gravi o gravissime) quale ipotesi procedibile *ex officio*, in deroga alla regola generale della procedibilità a querela del delitto di lesioni introdotta dal decreto legislativo n. 150 del 2022 per i delitti dai quali derivi una malattia non superiore ai 40 giorni.

Quanto alle lesioni lievi, la procedibilità d'ufficio, in caso di fatto commesso in danno di personale esercente professione sanitaria, derivava dal richiamo, operato dal citato articolo 582, secondo comma, c.p., all'aggravante di cui all'articolo 61, numero 11-*octies*, c.p.

Tuttavia, l'intervenuta riformulazione dell'articolo 583-*quater*, secondo comma, c.p. – che contempla, ora, anche le lesioni lievi in danno di personale esercente professione sanitaria – rende inapplicabile l'aggravante comune al reato di lesioni, essendo tale aggravante pacificamente assorbita in quella di cui al riformulato articolo 583-*quater*, secondo comma, c.p.

In tale ottica, dunque, si interviene da un lato sopprimendo – nell'articolo 582, secondo comma, c.p. – il riferimento all'aggravante di cui all'articolo 61, numero 11-*octies* (che ovviamente continuerà ad operare rispetto ad ogni altro reato, diverso dalle lesioni, commesso con violenza e minaccia, in danno di personale esercente professione sanitaria), e, dall'altro, inserendo un espresso richiamo all'articolo 583-*quater*, secondo comma, primo periodo (concernente l'ipotesi di lesioni né gravi né gravissime); tale richiamo vale, peraltro, a chiarire definitivamente la natura di circostanza – e non, dunque, di autonomo reato – dell'ipotesi di cui all'articolo 583-*quater* c.p.

Art. 635 c.p. – (Danneggiamento)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Nei casi previsti dal primo comma, **nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7)**, il delitto è punibile a



querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Art. 1, comma 1, lettera b), dello schema di decreto

(Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità)

1. Per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9 dello schema di decreto

La modifica all'ultimo comma dell'articolo 635 c.p. si rende necessaria per omologare il regime di procedibilità di tale reato a quello previsto per la fattispecie analoga e più grave di cui all'art. 625 c.p., per la quale lo stesso legislatore delegato, con il d. lgs. n. 150/2022, ha introdotto la procedibilità a querela nelle ipotesi in cui il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.

La disposizione transitoria dettata dall'articolo 9, comma 1, dello schema di decreto è consequenziale alla modifica introdotta all'articolo 635 c.p. In sostanza, si estende anche a questa ipotesi il regime transitorio già previsto in materia di modifica del regime di procedibilità dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, con la ovvia precisazione che i termini previsti dal menzionato art. 85 decorrono dall'entrata in vigore dell'emanando decreto legislativo.



PARTE SECONDA – LE DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E GLI INTERVENTI CONSEQUENZIALI.

2.1. *Disposizioni in materia di processo penale telematico (art. 1, comma 5, legge 27 settembre 2021, n. 134)*

Art. 1, comma 5, lettera a): «[...] prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuati con modalità telematiche; prevedere che le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario; prevedere che per gli atti che le parti compiono personalmente il deposito possa avvenire anche con modalità non telematica».

Art. 111-bis c.p.p. – (Deposito telematico)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.
4. Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.

Art. 2, comma 1, lettera a), dello schema di decreto

Il concetto di “parte”, come noto, non comprende – tecnicamente – la persona offesa, che diviene parte solo ove si costituisca parte civile. La regola che consente alle parti personalmente di depositare gli atti in modalità analogica, in deroga alla regola del deposito telematico obbligatorio, è volta a non gravare di oneri inesigibili categorie di soggetti che potrebbero non avere neppure le abilità tecniche (oltre che gli strumenti necessari) per il deposito telematico. La mancata indicazione della parte offesa si risolve in una ingiustificata disparità di trattamento, tenuto conto che spesso nel corso delle indagini preliminari, ma non solo, la parte offesa deposita memorie a sua firma, anche senza la mediazione di un difensore.

Si tratta, peraltro, di una forma di tutela di categorie per così dire astrattamente “deboli” (sul piano del *know-how* e delle abilità tecniche). Tale tutela è espressamente pretesa anche a livello europeo, ogni qual volta si affronta in quella sede la questione della digitalizzazione della giustizia: cfr. *Bruxelles, 1.12.2021 COM(2021) 759 final 2021/0394 (COD) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della*



cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria.

2.2. Disposizioni in materia di indagini preliminari (art. 1, comma 9, legge 27 settembre 2021, n. 134).

Art. 1, comma 9, lettere da e) a h):

e) prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari;

f) predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera e), il pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale, tenuto conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012;

g) prevedere una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento, mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari;

h) prevedere analoghi rimedi alla stasi del procedimento nelle ipotesi in cui, dopo la notificazione dell'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all'azione penale».

Art. 412 c.p.p. – (Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale)

~~1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, 415-bis, comma 5-ter, 415-ter, comma 3. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 415-bis, commi 5-quater e 5-quinquies, e 415-ter, commi 1 e 3.~~

1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2. Se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, l'avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata. L'avocazione può essere, altresì, disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 5, primo periodo.

~~2. Il procuratore generale può altresì disporre l'avocazione a seguito delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-bis, comma 5-quater della comunicazione prevista dall'articolo 409, comma 3.~~



2-bis. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro novanta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-ter, commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 2, comma 1, lettera D), numeri 1, 2 e 3 dello schema di decreto

Art. 415-bis c.p.p. – (Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari)

1. ~~Salvo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter, prima~~ **Prima** della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per il reato di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.

2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. **2-bis.** Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.

3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.

5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice [per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione].

~~5-bis. Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, può presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di cui al comma 1 al procuratore generale presso la corte di appello:~~

~~a) quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;~~

~~b) quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine~~



specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.

~~5-ter. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il procuratore generale autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.~~

~~5-quater. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407 bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta.~~

~~5-quinquies. Il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell'ordine emesso ai sensi del comma 5-quater.~~

~~5-sexies. Nei casi di cui al comma 5-quater, se non ha già ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi del comma 1, alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è notificato l'avviso previsto dal comma 1 dell'articolo 415-ter. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-ter.~~

Art. 2, comma 1, lettera m), dello schema di decreto

Art. 415-ter. (Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari)

~~1. Salvo quanto previsto dal comma 4, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407 bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è altresì immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresì l'indicazione della facoltà di cui al comma 3. Copia dell'avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.~~

~~2. Quando, decorsi dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 407 bis, comma 2, non rievve la comunicazione prevista al comma 1, se non dispone l'avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.~~

~~3. Se dalla notifica dell'avviso di deposito indicato al comma 1 o del decreto indicato al comma 2 è decorso un termine pari a un mese senza che il pubblico ministero abbia assunto le~~



determinazioni sull'azione penale, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere. Il termine è pari a tre mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2. Si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5 quater nonché il comma 5 quinquies dell'articolo 415 bis. Quando, in conseguenza dell'ordine emesso dal giudice, è notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i termini di cui all'articolo 407 bis, comma 2, sono ridotti di due terzi.

4. Prima della scadenza dei termini previsti dall'articolo 407 bis, comma 2, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 5 bis dell'articolo 415 bis, il pubblico ministero può presentare richiesta motivata di differimento del deposito e della notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 al procuratore generale. Sulla richiesta il procuratore generale provvede ai sensi del comma 5 ter dell'articolo 415 bis. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il pubblico ministero ha già presentato la richiesta di differimento prevista dal comma 5 bis dell'articolo 415 bis.

415-ter c.p.p. – (Scadenza dei termini per l'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione e non ha già disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito della documentazione e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresì l'indicazione della facoltà di cui al comma 4. Copia dell'avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.

2. Il pubblico ministero, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, può presentare al giudice per le indagini preliminari richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate:

a) quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;

b) quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca;

c) quando taluna delle circostanze indicate alle lettere a) e b) ricorre in relazione a reati connessi ai sensi dell'articolo 12 o collegati ai sensi dell'articolo 371, comma 2, per i quali non sia ancora decorso il termine previsto dall'articolo 407-bis, comma 2.

3. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno.

4. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice per le indagini preliminari di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Sulla richiesta il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede nei venti giorni successivi. L'istanza è



comunicata al procuratore generale presso la corte di appello. Quando non ha autorizzato il differimento ai sensi del comma 2 o non ricorrono le esigenze indicate nel medesimo comma, il giudice ordina al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Quando, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, deve essere notificato l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'articolo 415-bis, nel computo del termine assegnato dal giudice non si tiene conto del tempo intercorso tra la notifica dell'avviso e la scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 415-bis. Copia del decreto è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta.

5. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, il procuratore generale presso la corte d'appello, se non dispone l'avocazione delle indagini ai sensi dell'articolo 412, comma 1, può ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica quando:

- a) il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi del comma 2 e la stessa non è stata rigettata;
- b) è stata già presentata l'istanza di cui al comma 4.

Art. 2, comma 1, lettera n), dello schema di decreto

Art. 127 disp. att. c.p.p. – (Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale)

1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni ~~settimana~~ mese al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:

~~a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice;~~ a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice, salvo che il pubblico ministero abbia formulato richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, del codice; in tale ultima ipotesi, i procedimenti sono inseriti nell'elenco solo in caso di rigetto della richiesta;

b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui all'articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo fissati ai sensi dell'articolo 415-ter, commi 4 e 5, del codice;

~~e) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo.~~

2. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), è specificato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis all'articolo del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito.

3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica:

- a) le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;
- b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;
- c) le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;
- d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;
- e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;



f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto.

Art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, dello schema di decreto

I correttivi apportati alle disposizioni che precedono valgono a realizzare una complessiva semplificazione del meccanismo di risoluzione della stasi e dei connessi strumenti dell'avocazione delle indagini da parte del procuratore generale presso la corte di appello, nonché della cadenza e composizione dell'elenco da trasmettersi periodicamente a quest'ultimo da parte del procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 127 disp. att. c.p.p.

L'intervento è consistito nella eliminazione dei commi da 5-*bis* a 5-*quinqües* dell'articolo 415-*bis* e nella concentrazione della disciplina della risoluzione della stasi nell'articolo 415-*ter*, complessivamente riformulato.

Al riguardo, si è ritenuto possibile intervenire con una sostanziosa semplificazione a partire dall'osservazione che i criteri di delega si limitavano ad imporre un intervento che risolvesse la cd. "stasi patologica" (come peraltro risulta confermato dalla introduzione dell'art. 407-*bis*, comma 2, che definisce la "stasi patologica" anche nei casi in cui vi sia stata emissione dell'avviso *ex art.* 415-*bis*).

Per questo motivo, in primo luogo, è stata eliminata la disciplina dettata ai commi 5-*bis* a 5-*quinqües* dell'articolo 415-*bis*, diretta a consentire/imporre al pubblico ministero un percorso (tradottosi in un articolato *sub*-procedimento) volto a giustificare la mancata emissione dell'avviso *ex art.* 415-*bis* c.p.p. prima della scadenza del termine di conclusione delle indagini, che non realizza, di per sé, alcuna stasi.

Infatti, è lo stesso art. 407-*bis*, comma 2, c.p.p., a prevedere un termine ulteriore, rispetto a quello di scadenza delle indagini preliminari, per effettuare le scelte più opportune al fine dell'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, ivi compresa la scelta di notificare l'avviso di conclusione delle indagini

Di converso, la delega imponeva:

- 1) di prevedere "idonei meccanismi procedurali" volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, scaduto il termine dopo il quale la stasi diventa patologica, di avere cognizione degli atti di indagine, contemperando il diritto alla *discovery* con le "esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012".
- 2) dettare "una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento, mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari".

In buona sostanza, dai criteri di delega emerge:

- che l'intervento del giudice per le indagini preliminari è previsto come rimedio alla stasi patologica: cioè, come rimedio al fatto che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero, entro l'ulteriore termine (c.d. termine di riflessione) normativamente fissato in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari, non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione;



- che le esigenze di tutela delle indagini devono essere considerate come limite rispetto all'obbligo di *discovery*.

L'intervento proposto quale correttivo mira, dunque, a garantire il pieno rispetto dei criteri di delega, ma, al contempo, operando una complessiva semplificazione, sempre mantenendo ferme le garanzie per le parti ed anzi prevedendo un più incisivo controllo da parte del giudice per le indagini preliminari, che, con la nuova formulazione, viene esteso anche nella fase dell'autorizzazione al ritardato deposito degli atti.

In tal modo anche la valutazione dei presupposti per il differimento richiesto dal procuratore della Repubblica acquista carattere pienamente giurisdizionale, piuttosto che collocarsi – com'è attualmente previsto, con l'attribuzione al procuratore generale – all'interno del circuito del pubblico ministero: in coerenza, quindi, con l'accentuazione delle garanzie che costituisce la linea d'indirizzo della legge-delega.

Le modifiche agli articoli 412 c.p.p. e 127 disp. att. c.p.p. sono, con evidenza, consequenziali alla semplificazione del meccanismo della stasi realizzata con i correttivi agli articoli 415-*bis* e 415-*ter* c.p.p., prevedendosi, peraltro, anche una estensione (da trenta a novanta giorni) del termine per lo svolgimento delle indagini da parte del procuratore generale, quando questi ne abbia disposto l'avocazione: termine da ritenersi quello minimo idoneo a consentire l'efficacia dell'azione investigativa, avuto riguardo alla circostanza che l'esercizio del potere di avocazione può riguardare (e, di fatto, spesso riguarda) procedimenti di particolare complessità.

2.3. Disposizioni in materia di atti e udienze a distanza e di registrazioni audio e video (art. 1, comma 8 legge 27 settembre 2021, n. 134)

Art. 1, comma 8, lettera c): «*individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza*».

Art. 133-ter c.p.p. – (Modalità e garanzie della partecipazione a distanza)

1. L'autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza ~~e, in ogni caso,~~ almeno tre giorni prima della data suddetta, **salvo i casi di urgenza, ferma l'esigenza di garantire al difensore l'esercizio delle facoltà di cui al comma 7.** Il decreto è comunicato anche alle autorità interessate.

2. Nei casi di cui al comma 1 è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza è equiparato all'aula di udienza.

3. Il collegamento audiovisivo è attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica è assicurata un'adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza. Dell'atto o dell'udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva.



4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo.
5. Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo in cui si trovano.
6. Sentite le parti, l'autorità giudiziaria può autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4.
7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idoneo. È comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito. È parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.
8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, è presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza, ne attesta l'identità e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, in cui dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonché dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti.

Art. 2, comma 1, lettera c), dello schema di decreto

L'intervento è volto a consentire che il termine, di cui al comma 1, che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza e la data fissata per lo svolgimento dell'atto a distanza, possa essere abbreviato nei casi di urgenza (si pensi ad esempio allo svolgimento a distanza di un incarico per accertamenti irripetibili *ex art. 360 c.p.p.* per una autopsia). La previsione è coerente, peraltro, con quanto stabilito da plurime disposizioni del codice di procedura penale che consentono l'abbreviazione dei termini in casi di particolare urgenza.

Art. 1, comma 8, lett. a) e b), della legge delega: «a) prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici; b) prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione».

Art. 510 c.p.p. – (Verbale di assunzione dei mezzi di prova)



1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall'articolo 497 comma 2.

2. L'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.

2-bis. L'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 140 comma 2, sono esercitati dal presidente.

~~3-bis. La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2 bis è disposta solo se richiesta dalle parti.~~

Art. 2, comma 1, lettera f), dello schema di decreto

La soppressione del comma 3-bis, introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022 – che limita la possibilità di trascrivere la riproduzione audiovisiva unicamente ai casi in cui vi sia una richiesta dalle parti – appare necessaria al fine di consentire la riesplorazione della disciplina generale di cui all'articolo 139 c.p.p., rispetto alla quale non si ravvisano ragioni di deroga.

2.4. Disposizioni in materia di notificazioni (art. 1, comma 6, legge 27 settembre 2021, n. 134)

Art. 1, comma 6, lettera a): «prevedere che l'imputato non detenuto o internato abbia l'obbligo, al primo contatto con l'autorità procedente di indicare anche i recapiti telefonici o telematici di cui ha la disponibilità;

Art. 1, comma 6, lettera c): «prevedere che il primo atto notificato all'imputato contenga anche l'espresso avviso che le successive notificazioni, diverse da quelle con le quali l'imputato è citato in giudizio e fermo restando quanto previsto per le impugnazioni proposte dallo stesso o nel suo interesse, saranno effettuate mediante consegna al difensore; prevedere che l'imputato abbia l'onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni e che a tale fine possa indicare anche un recapito telematico; prevedere che l'imputato abbia l'onere di informare il difensore di ogni mutamento di tale recapito; prevedere che l'imputato abbia l'onere di comunicare al difensore anche i recapiti telefonici di cui abbia la disponibilità;

Art. 1, comma 6, lettera e): «disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri stabiliti dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio, anche telematico, e, nel caso di imputato detenuto, ai rapporti tra dette notificazioni e quelle previste dall'articolo 156 del codice di procedura penale;»



Art. 1, comma 6, lettera f): «prevedere che, nel caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti sia effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi della lettera a) del comma 13 del presente articolo.

Art. 154 c.p.p. – (Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria)

1. Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 153-bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadeguate, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza, di dimora o di lavoro abituale all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inadeguata, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 153-bis, commi 2 e 3.

1-bis. Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure è in corso di applicazione una misura cautelare, l'autorità giudiziaria può disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto.

3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.

4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inadeguata, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.

Art. 2, comma 1, lettera d), dello schema di decreto

In ordine all'intervento di cui al comma 1-bis si è ritenuto necessario prevedere che, per le notificazioni alla persona offesa dei soli atti introduttivi del giudizio, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, l'autorità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria, esclusivamente quando ricorrano le circostanze eccezionali espressamente indicate (*Quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare [..]*), che già consentono di avvalersi della polizia giudiziaria per la notificazione all'imputato dei medesimi atti.



Art. 157-ter c.p.p. – (Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto)

1. La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione ~~in giudizio a giudizio~~ ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna ~~sono effettuate~~ **è effettuata** al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, **fuori dai casi di cui all'articolo 161, comma 4**, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1.

2. Quando ~~sia necessario~~ **è necessario** per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure ~~sia in corso~~ **è in corso** di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui ~~sia ritenuto~~ **è ritenuto** indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.

Art. 2, comma 1, lettera e), dello schema di decreto

L'intervento rimedia ad un *deficit* di coordinamento tra l'art. 161 c.p.p. e l'art. 157-ter c.p.p. e vale a chiarire che se il domicilio dichiarato o eletto è insufficiente o inidoneo, la notifica degli atti introduttivi del giudizio avviene mediante consegna al difensore, in coerenza con quanto previsto dall'art. 161. È evidente che, in mancanza di un tale intervento, l'avviso dato *ex art. 161 c.p.p.* circa le conseguenze della dichiarazione o elezione inidonea sarebbe *inutiliter dato*, ciò che peraltro risulterebbe in contrasto con i principi e i criteri di delega richiamati.

Art. 324 c.p.p. – (Procedimento di riesame)

1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.

2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio ~~e non si sia proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2~~, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.

3. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.

4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.

5. Sulla richiesta di riesame, in composizione collegiale, decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.



6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria.

7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309, commi 9, 9-*bis* e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice penale.

8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.

Art. 2, comma 1, lettera h), dello schema di decreto

L'intervento al comma 2 dell'art. 324 c.p.p. è un mero correttivo di coordinamento con il nuovo testo dell'articolo 161 c.p.p., il cui comma 2 è stato abrogato.

Art. 63-bis disp. att. c.p.p. – (Comunicazione di cortesia)

1. Fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la relazione della notificazione ~~alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato~~ **dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna** attesta l'avvenuta consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario, la cancelleria o la segreteria dà avviso di cortesia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice, annotandone l'esito.

Art. 3, comma 1, lettera a), dello schema di decreto

La disposizione di cui all'art. 63-*bis* disp. att. c.p.p. è stata introdotta con il d.lgs. n. 150 del 2022 allo scopo di dare concretezza alle comunicazioni ed elevare il livello di effettiva conoscenza dell'avvenuta notificazione dell'atto. La norma è correlata alla modifica introdotta nell'articolo 349, al comma 3, c.p.p. (l'indagato è invitato «*ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità*») e trova applicazione solo quando, fuori dei casi di notificazione al difensore o al domiciliatario, la notificazione avviene mediante consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario, casi che, comunque, dovrebbero divenire sempre più sporadici, tenuto conto del sistema di notificazioni telematiche e della regola della domiciliazione *ex lege* presso il difensore.

In tale contesto, l'intervento è volto a restringere il campo di applicazione della norma, che indubbiamente comporta un aggravio per le cancellerie, alla notifica dei soli atti introduttivi del giudizio, che è il terreno di elezione di una previsione strettamente connessa ai riflessi – in materia di certezza della conoscenza dell'atto – in tema di dichiarazione di assenza.



2.5. Disposizioni in materia di processo in assenza (art. 1, comma 7, legge 27 settembre 2021, n. 134)

Art. 1, comma 7, lettera f): «prevedere una disciplina derogatoria per il processo nei confronti dell'imputato latitante, consentendo di procedere in sua assenza anche quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato al suo diritto a comparire al dibattimento, stante la possibilità di un rimedio successivo ai sensi della lettera g); rivedere la disciplina della latitanza, di cui agli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale, al fine di assicurare che la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica motivazione circa l'effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà del destinatario di sottrarsi».

Art. 296 c.p.p. – (Latitanza)

1. È latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione.
2. La latitanza è dichiarata con decreto motivato. Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto sono indicati gli elementi che ~~provano~~ **dimostrano** l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarsi. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore.
3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata.
4. La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento è stato emesso.
- 4-bis. Quando il provvedimento che ha dato causa alla dichiarazione di latitanza è eseguito, se il processo è in corso, all'imputato è comunicata la data dell'udienza successiva.
5. Al latitante per ogni effetto è equiparato l'evaso.

Art. 2, comma 1, lettera f), dello schema di decreto

L'intervento appare necessario poiché il concetto di “prova” rispetto agli elementi che fondano la dichiarazione di latitanza è incongruo e di fatto renderebbe estremamente difficoltosa, se non impossibile, la concreta applicazione dell'istituto. D'altro canto, il riferimento alla “effettiva conoscenza della misura” ed alla “volontà di sottrarsi” costituisce un presidio di garanzia idoneo a prevenire dichiarazioni di latitanza sulla base di mere presunzioni.

Art. 1, comma 7, lettera e): «prevedere che, quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza dell'imputato, il giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere; prevedere che, fino alla scadenza del doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale, si continui ogni più idonea ricerca della persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di non doversi procedere, al fine di renderla edotta della sentenza, del fatto che il procedimento penale sarà riaperto e dell'obbligo di eleggere o dichiarare un domicilio ai fini delle notificazioni; prevedere la possibilità che, durante le ricerche, si assumano,



su richiesta di parte, le prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento; prevedere che, una volta rintracciata la persona ricercata, ne sia data tempestiva notizia all'autorità giudiziaria e che questa revochi la sentenza di non doversi procedere e fissi nuova udienza per la prosecuzione del procedimento, con notificazione all'imputato con le forme di cui alla lettera b); prevedere che, nel giudizio di primo grado, non si tenga conto, ai fini della prescrizione del reato, del periodo di tempo intercorrente tra la definizione del procedimento con sentenza di non doversi procedere e il momento in cui la persona nei cui confronti la sentenza è pronunciata è stata rintracciata, salva, in ogni caso, l'estinzione del reato nel caso in cui sia superato il doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale; prevedere opportune deroghe per il caso di imputato nei confronti del quale è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in assenza dei presupposti della dichiarazione di latitanza;»

Art. 420-quater c.p.p. – (Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se l'imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

2. La sentenza contiene:

- a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;
- b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private;
- c) l'imputazione;
- d) l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche effettuate;
- e) l'indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa;
- f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
- g) la data e la sottoscrizione del giudice.

3. Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.

4. La sentenza contiene altresì:

- a) l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
- b) quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l'avviso che l'udienza per la prosecuzione del processo è fissata:
 - 1) il primo giorno non festivo del successivo mese di ~~settembre~~ **ottobre**, se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell'anno;
 - 2) il primo giorno non festivo del mese di ~~febbraio~~ **marzo** dell'anno successivo, se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno;
- c) l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terrà;
- d) l'avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420-ter, si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore.

5. Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 546.

6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia stata rintracciata, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata.



7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317 e 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6.

Art. 2, comma 1, lettera o), dello schema di decreto

La modifica introdotta all'articolo 420-*quater*, comma 4, lettera b), numeri 1 e 2, è volta a garantire una migliore organizzazione posto che la prima settimana del mese di settembre è a ridosso del c.d. periodo cuscinetto, che segue immediatamente al periodo feriale.

Art. 1, comma 7, lettera a): *«ridefinire i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il processo possa svolgersi in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole»*

Art. 1, comma 7, lettera b): *«prevedere che, ai fini di cui alla lettera a), l'imputato sia tempestivamente citato per il processo a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza»;*

Art. 1, comma 7, lettera i): *«prevedere che, nella citazione a giudizio, l'imputato sia avvisato che, non comparendo, sarà egualmente giudicato in assenza e che, nel provvedimento di esecuzione, sia contenuto l'avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza senza che egli abbia avuto conoscenza del processo, lo stesso potrà esercitare i diritti previsti ai sensi della lettera g)».*

Art. 450 c.p.p. – (Instaurazione del giudizio direttissimo)

1. Quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare.
2. Se l'imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni.
3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), b), c), d-bis), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. ~~Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 429 comma 2.~~ **La citazione contiene, inoltre, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento di cui al periodo precedente ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere c) e f).**
4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato dal pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.
5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.
6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate.

Art. 2, comma 1, lettera g), dello schema di decreto



Art. 456 c.p.p. – (Decreto di giudizio immediato)

1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429, commi 1 e 2.
2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova. **Il decreto contiene altresì, a pena di nullità, l'avvertimento all'imputato che non comparando sarà giudicato in assenza.**
- 2-bis. Con il decreto l'imputato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.**
3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.
4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero.
5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.

Art. 2, comma 1, lettera r), dello schema di decreto

Art. 601 c.p.p. – (Atti preliminari al giudizio)

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresì la citazione dell'imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero o se ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 587 [o se l'appello è proposto per i soli interessi civili].
2. Quando la corte, anteriormente alla citazione, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, ne è fatta menzione nel decreto di citazione. Nello stesso decreto è altresì indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127.
3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g), **l'avvertimento all'imputato che non comparando sarà giudicato in assenza** nonché l'indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l'avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresì l'avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni.
4. È ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.
5. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori. **L'avviso è, altresì, comunicato al procuratore generale.**
6. Il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo, **se non contiene l'avvertimento all'imputato che non comparando sarà giudicato in assenza** ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettera f).

Art. 2, comma 1, lettera bb), dello schema di decreto

Art. 656 c.p.p. – (Esecuzione delle pene detentive)



1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.
2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione nonché l'avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa **e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.** L'ordine è notificato al difensore del condannato.
[Omissis]

Art. 2, comma 1, lettera cc) dello schema di decreto

Le interpolazioni agli artt. 450, 456, e 601 e 656 c.p.p. sono volte a sanare i difetti di coordinamento con la disciplina dell'assenza quanto al decreto di giudizio immediato (art. 456 c.p.p.) ed alla presentazione dell'imputato a giudizio direttissimo (art. 450 c.p.p.), anch'essi, ovviamente, atti di *vocatio in iudicio*, quanto alla citazione dell'imputato per il giudizio di appello di cui all'art. 601 c.p.p. e quanto al provvedimento di esecuzione (art. 656 c.p.p.).

Infatti, sia l'articolo 456, comma 1 (giudizio immediato), sia l'articolo 450, comma 3 (giudizio direttissimo), richiamano l'articolo 429, comma 2, c.p.p., nel quale originariamente era inserito (alla lettera f) "*l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia*"; l'inciso, tuttavia, è stato soppresso dal d.lgs. n. 150 del 2022, che ha dettato una nuova disciplina sull'assenza.

Il difetto di coordinamento è sanato mediante l'inserimento, in entrambe le disposizioni, dell'ulteriore requisito dell'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza.

Appare, inoltre, necessario prevedere espressamente, in ciascuna delle due disposizioni, la causa di nullità per l'ipotesi in cui manchi il predetto avvertimento: sul punto si osserva che in entrambe le disposizioni vi è un rinvio alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 429 c.p.p., che prevede la sanzione della nullità del decreto in caso di mancanza o insufficienza (tra gli altri) dei requisiti previsti "*dal comma 1 lettere c) e f)*". Come già evidenziato, la lettera f) originariamente prevedeva anche "*l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia*", la cui mancanza, dunque, costituiva, ai sensi dell'articolo 429, comma 2, causa di nullità. A seguito della intervenuta interpolazione della lettera f) – con la soppressione del riferimento all'avvertimento di cui si è detto – il mero richiamo all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 429 c.p.p. (contenuto nell'articolo 456, comma 1, e 450, comma 3) non vale più a ritenere operante, in questi casi, la causa di nullità all'ipotesi di mancanza dell'avvertimento all'imputato che, non comparendo sarà giudicato in assenza.



Stante la regola della tassatività delle cause di nullità, la sanzione deve, dunque, essere ora espressamente prevista delle singole disposizioni (per l'interpolazione operata con l'inserimento del comma 2-*bis* all'articolo 456 c.p.p., si rimanda al paragrafo 2.9).

Le argomentazioni appena riportate valgono a giustificare l'analoga interpolazione operata sull'articolo 601, commi 3 e 6, c.p.p.: anche in tal caso, infatti, è emerso il medesimo difetto di coordinamento conseguente alla espunzione dall'articolo 429, comma 1, lettera *f*) – richiamato dall'art. 601– dell'avvertimento di cui si è detto (riferito alla contumacia); lo si è, dunque, espressamente inserito nell'articolo 601 c.p.p., anche nella parte concernente la sanzione di nullità. La modifica al comma 5 è, invece, volta soltanto a sanare l'irragionevole difetto di previsione della necessaria comunicazione anche al procuratore generale, oltre che ai difensori, dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello.

Infine, l'intervento effettuato sull'articolo 656, comma 3, c.p.p. mira a colmare un *deficit* di coordinamento con la disciplina dell'assenza, dando puntuale attuazione al criterio di delega che impone di avvisare il condannato, nel provvedimento di esecuzione, che, ove si sia proceduto in sua assenza potrà attivare i rimedi previsti, che sono, a seconda dei casi, la remissione nel termine per impugnare o la rescissione del giudicato.

Invero, la disposizione vigente contempla tale avviso soltanto nelle ipotesi di cui al comma 5 (di sospensione dell'esecuzione) e non anche al comma 3 che prescrive i contenuti dell'ordine di esecuzione. L'intervento mira ad integrare tale lacuna.

Art. 89 decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 – (Disposizioni transitorie in materia di assenza)

1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.

2. Quando, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nell'udienza preliminare o nel giudizio di primo grado è stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 420-*quater*, comma 2, del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto e l'imputato non è stato ancora rintracciato, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell'articolo 420-*quinquies* del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto. In questo caso si applicano gli articoli 420-*quinquies* e 420-*sexies* del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto.

3. Le disposizioni degli articoli 157-*ter*, comma 3, 581, commi 1-*ter* e 1-*quater*, e 585, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto.



4. Nei procedimenti indicati al comma 1, continua ad applicarsi la disposizione dell'articolo 159, primo comma, numero 3-bis), del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

5. Nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 che hanno ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, nel caso di sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale, si applica la disposizione dell'ultimo comma di detto articolo, come modificata dal presente decreto legislativo.

5-bis. In tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale come modificato dal presente decreto legislativo, il termine per le ricerche di cui all'articolo 420-quater, comma 3, è fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede.

Art. 8, comma 1, dello schema di decreto

L'inserimento del nuovo comma 5-bis all'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (*Disposizioni transitorie in materia di assenza*) vale a raccordare la disposizione sostanziale di cui all'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale – che si applicherà solo ai reati commessi successivamente l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 – con la previsione processuale di cui all'articolo 420-quater c.p.p..

Con la norma transitoria, si esplicita, cioè, che il richiamo all'articolo 420-quater c.p.p. implica il richiamo al termine più ampio per le ricerche previsto dalla menzionata disposizione (ovvero in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede).

Per l'effetto, nella sentenza resa ai sensi dell'articolo 420-quater c.p.p., per i reati commessi precedentemente l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, si dovrà indicare come termine massimo per le ricerche l'effettivo termine di prescrizione previsto per i singoli reati.

2.6. Disposizioni in materia di procedimenti speciali (art. 1, comma 10, legge 27 settembre 2021, n. 134)

Art. 1, comma 10, lettera b), n. 1. *«modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l'ammissione del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale».*

Art. 438 c.p.p. – (Presupposti del giudizio abbreviato)

1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.



- 1-*bis*. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta.
5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-*bis*, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione all'istruzione dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.
- 5-*bis*. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.
6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-*bis* e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.
- 6-*bis*. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.
- 6-*ter*. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-*bis*, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2. In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l'imputato può riproporre la richiesta prima dell'apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.

Art. 2, comma 1, lettera p), dello schema di decreto

Si tratta di modifica volta a dare maggiore effettività all'istituto, prevedendo che il giudice debba valutare l'economia processuale della scelta del rito rispetto alla maggiore complessità del dibattimento, e non solo, dunque, rispetto ai "prevedibili tempi" dell'istruzione.

Art. 1, comma 10, lettera b), n. 2: *«prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell'esecuzione».*



Art. 676 c.p.p. – (Altre competenze)

1. Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate ~~e all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis~~. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.

2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263 comma 3.

3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.

3-bis. Il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile.

Art. 2, comma 1, lettera dd), dello schema di decreto

Il correttivo è volto a consentire al giudice dell'esecuzione di provvedere d'ufficio alla riduzione di un sesto in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa ai sensi dell'articolo 442 c.p.p., così evitandosi una inutile attivazione di un procedimento di esecuzione su istanza di parte a fronte di una riduzione obbligatoria per legge.

Art. 1, comma 10, lettera d), n. 3: «assegnare un termine di quindici giorni, decorrenti dalla notificazione del decreto penale di condanna, entro il quale il condannato, rinunciando a proporre opposizione, possa pagare la pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto».

Art. 459 c.p.p. – (Casi di procedimento per decreto)

1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.

1-bis Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, se l'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell'ente.



1-ter. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, **anche senza formulare l'atto di opposizione**. Con l'istanza, l'imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ~~ed emette decreto di giudizio immediato e, se non è stata proposta,~~ **congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto.**

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.

5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.

Art. 2, comma 1, lettera s), dello schema di decreto

L'intervento mira a semplificare l'istituto, poiché il destinatario del decreto penale può chiedere la sostituzione in lavoro di pubblica utilità senza formulare opposizione al decreto, consapevole del fatto che, nel caso in cui la richiesta di sostituzione venga rigettata, il decreto diventerà esecutivo. Quando, invece, l'imputato formula richiesta di sostituzione in lavoro di pubblica utilità e opposizione al decreto penale di condanna, se la richiesta di sostituzione è rigettata, il giudice provvede sull'opposizione ai sensi dell'art. 464 c.p.p.

2.7. Disposizioni in materia di procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – la nuova udienza filtro (art. 1, comma 10, legge 27 settembre 2021, n. 134).

Art. 1, comma 12, lettera da a) a g):

«a) nei procedimenti a citazione diretta di cui all'articolo 550 c.p.p., introdurre un'udienza predibattimentale in camera di consiglio, innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il dibattimento»;

«b) prevedere che, in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c), c.p.p., il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione, dichiarare, anche d'ufficio, la nullità e restituire gli atti»;

«c) prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, ove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituire, anche d'ufficio, gli atti al pubblico ministero»;

«d) prevedere che, in assenza di richieste di definizioni alternative di cui alla lettera e), il giudice valuti, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se sussistono le condizioni per pronunciare



sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna»;

«e) prevedere che, nel caso in cui il processo, nell'udienza di cui alla lettera a), non sia definito con procedimento speciale o con sentenza di non luogo a procedere, il giudice fissi la data per una nuova udienza, da tenersi non prima di venti giorni di fronte a un altro giudice, per l'apertura e la celebrazione del dibattimento; coordinare la disciplina dell'articolo 468 c.p.p. con le disposizioni adottate ai sensi della presente lettera»;

«f) prevedere che il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere, nei casi di cui alla lettera d), se ritiene che dal proscioglimento debba conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca»;

«g) prevedere che alla sentenza di non luogo a procedere di cui alla lettera d) del presente comma si applichino gli articoli 426, 427 e 428 c.p.p. e le disposizioni del titolo X del libro V dello stesso codice, adeguandone il contenuto in rapporto alla competenza del tribunale in composizione monocratica».

Art. 304 c.p.p. – (Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare)

1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

b-bis) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b);

c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3; c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3;

c-ter) nei casi previsti dall'articolo 545- bis, durante il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo indicato al comma 1 dello stesso articolo e l'udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tal caso, la sospensione dei termini previsti dall'articolo 303 non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni.

2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310.

4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.



5. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.

6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera *b)*, numero *3-bis)*, e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.

7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera *b)*.

Art. 2, comma 1, lettera g), dello schema di decreto

Con il decreto legislativo n. 150 del 2022, in attuazione del menzionato principio di delega, è stata introdotta nell'ordinamento processuale la nuova "*Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta*" (art. 554-*bis* c.p.p.). Sebbene la collocazione sistematica della disposizione deponga, evidentemente, per l'applicabilità anche all'udienza predibattimentale delle disposizioni che concernono la fase del giudizio (salvo che non sia diversamente stabilito), la dichiarata natura "predibattimentale" dell'udienza potrebbe far ritenere irragionevolmente sottratta la fase in cui si svolge l'udienza predibattimentale all'applicazione della specifica disciplina della sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari dettata dall'articolo 304 c.p.p.: disposizione che, nell'indicare i casi di sospensione *ex lege* nella fase del giudizio, fa espresso riferimento al "dibattimento".

L'intervento normativo sana, dunque, il difetto di coordinamento prevedendo, alla nuova lettera *b-bis)*, che i termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nella fase del giudizio, anche durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati dall'articolo 304, comma 1, lettere *a)* e *b)* c.p.p..

Art. 554-ter c.p.p. – (Provvedimenti del giudice)

1. Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli **424, commi 2, 3 e 4**, 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

2. L'istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1. Entro lo stesso



termine, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2.

3. Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero.

Tra la data del provvedimento di cui al comma 3 e la data fissata per l'udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

Art. 2, comma 1, lettera v), dello schema di decreto

Anche in questo caso la modifica è imposta da un difetto di coordinamento: in assenza di un richiamo specifico all'articolo 424 c.p.p., non si comprende quali siano i termini di deposito della sentenza pronunciata all'esito dell'udienza predibattimentale, ovvero se i termini debbano essere quelli stabiliti per la sentenza pronunciata all'esito della celebrazione del dibattimento ovvero quelli previsti dall'articolo 128 c.p.p. per la sentenza pronunciata all'esito di udienza camerale.

Sebbene la norma sia sistematicamente collocata nel titolo II del libro VIII, la disciplina dei termini applicabile è certamente quella dettata dall'art. 424 c.p.p., alla luce anche della già prevista applicazione degli articoli 425, comma 2, 426 e 427 c.p.p. in quanto compatibili.

2.8. Disposizioni in materia di applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi (art. 1, comma 17, legge 27 settembre 2021, n. 134).

Art. 1, comma 17: «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abolire le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata;

b) prevedere come sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: la semilibertà; la detenzione domiciliare; il lavoro di pubblica utilità; la pena pecuniaria; modificare conseguentemente la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle disposizioni di legge, ovunque previste, che si riferiscano alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;

c) prevedere che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi possano essere applicate solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; disciplinare conseguentemente il potere discrezionale del giudice nella scelta tra le pene sostitutive;



d) *ridisciplinare opportunamente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, assicurando il coordinamento con le preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alla semilibertà e alla detenzione domiciliare;*

e) *prevedere che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritenga di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, possa sostituire tale pena con quelle della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di tre anni, possa sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di un anno, possa sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente; prevedere che con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone;*

f) *per la semilibertà e per la detenzione domiciliare mutuale, in quanto compatibile, la disciplina sostanziale e processuale prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, per le omonime misure alternative alla detenzione; per il lavoro di pubblica utilità mutuale, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per l'omonima pena principale irrogabile dal giudice di pace, fermo restando che il lavoro di pubblica utilità quando è applicato quale pena sostitutiva di una pena detentiva, deve avere durata corrispondente a quella della pena detentiva sostituita;*

g) *prevedere il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;*

h) *prevedere che le disposizioni degli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applichino alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;*

i) *prevedere che, in caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità comporti, se accompagnato dal risarcimento del danno o dall'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, la revoca della confisca che sia stata eventualmente disposta; fare salva in ogni caso la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato;*

l) *prevedere, quanto alla pena pecuniaria, ferma restando la disciplina dell'articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che il valore giornaliero al quale può essere assoggettato il condannato sia individuato, nel minimo, in misura indipendente dalla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e, nel massimo, in misura non eccedente 2.500 euro, ovvero, in caso di sostituzione della pena detentiva con decreto penale di condanna, in 250 euro; determinare il valore giornaliero minimo in modo tale da evitare che la sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa in rapporto alle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare, consentendo al giudice di adeguare la sanzione sostitutiva alle condizioni economiche e di vita del condannato;*

m) *prevedere che la mancata esecuzione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, o l'inosservanza grave o reiterata delle relative prescrizioni, comporti la revoca della sanzione sostitutiva e, per la parte residua, la conversione nella pena detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva; fare salva, quanto alla pena pecuniaria, l'ipotesi in cui il mancato pagamento sia dovuto a insolvibilità del condannato o ad altro ingiustificato motivo;*

n) *mutuare dagli articoli 47 e 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la disciplina relativa alla responsabilità penale per la violazione degli obblighi relativi alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità».*



2.8.1. Il meccanismo di sentencing.

Art. 545-bis c.p.p. – (Condanna a pena sostitutiva).

1. Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.

1. Il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.

2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale, economica e patrimoniale dell'imputato. Il giudice può richiedere altresì all'ufficio di esecuzione penale esterna il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell'ente. Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì dai soggetti indicati dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o al quale intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, possono presentare memorie in cancelleria.

3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti; ~~si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981 n. 689.~~ In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545.

4. Quando il processo è sospeso ai sensi del comma 1, la lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544, comma 1, segue quella del dispositivo integrato o confermato e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. Fuori dai casi di cui all'articolo 544, comma 1, i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3.

Art. 2, comma 1, lettera u), dello schema di decreto

Legge 24 novembre 1981, n. 689

Art. 58 – (Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive)



Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo.

Le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

Quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria. In ogni caso, nella scelta tra la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, il giudice tiene conto delle condizioni legate all'età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui all'articolo 47-*quinquies*, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fermo quanto previsto dall'articolo 69, terzo e quarto comma. Il giudice tiene altresì conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d'azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, certificate dai servizi indicati dall'articolo 47-*quater*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 5 dello schema di decreto

L'intervento mira, in primo luogo, a chiarire nel codice di rito che il giudice quando, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, valuta che, in concreto, non sussistono i presupposti per la sostituzione della pena detentiva, non debba attivare il c.d. meccanismo di *sentencing* (*in merito al quale si veda quanto diffusamente esposto nella Relazione Illustrativa al d.lgs. n. 150/2022, pagg. 247 e segg.*), pronunciando, dunque, un dispositivo di condanna "provvisorio" e dando un avviso alle parti (che sarebbe, in questo caso, *inutiliter dato*), ma possa pronunciare direttamente il dispositivo di condanna a pena detentiva non sostituita.

Si opera, inoltre, una complessiva semplificazione prevedendo che, se il giudice già dispone degli elementi necessari per la sostituzione, ivi compreso il consenso dell'imputato – che in ipotesi lo abbia espresso in una fase antecedente o nel corso dell'udienza di discussione, – possa direttamente sostituire la pena detentiva, senza necessariamente attivare il meccanismo di *sentencing*. Il meccanismo verrà invece attivato solo quando il giudice, pur ritenendo sussistenti i presupposti per la sostituzione, non abbia elementi sufficienti per procedervi, o perché debba acquisire il consenso dell'imputato o ritenga il consenso espresso non attuale (per esempio, in considerazione del tempo trascorso dalla manifestazione del consenso stesso) ovvero perché ritenga necessario effettuare gli ulteriori accertamenti e approfondimenti di cui al comma 2 della norma.

Strumentale all'intervento di semplificazione illustrato è il correttivo apportato alla norma "sostanziale" dell'articolo 58 della legge n. 689 del 1981, nella quale si è, più correttamente, collocata la previsione del consenso quale condizione essenziale per



l'applicazione delle pene sostitutive diverse da quella pecuniaria (ciò che nel testo vigente era ricavabile esclusivamente dall'articolo 545-*bis* c.p.p.). Il consenso diviene, dunque, uno dei presupposti la cui sussistenza il giudice può e deve valutare anche prima e a prescindere dall'attivazione del meccanismo di *sentencing* delineato dalla norma processuale.

2.8.2. Il coordinamento con il rito cartolare in appello e con il concordato in appello.

Art. 598-bis c.p.p. – (Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti)

1. La corte provvede sull'appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell'udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545.

1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, la corte fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 545-*bis*, comma 2; in tal caso il processo è sospeso. Salvo che la corte disponga altrimenti, l'udienza si svolge senza la partecipazione delle parti.

2. L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. **In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di partecipare all'udienza è formulata dal procuratore generale.** La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori.

3. La corte può disporre d'ufficio che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale è indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui all'articolo 601.

4. La corte, in ogni caso, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'articolo 603.

4-bis. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, il consenso alla sostituzione di cui al comma 1-bis può essere espresso sino alla data dell'udienza. Si applicano le disposizioni del medesimo comma 1-bis, secondo e terzo periodo.

4-ter. Quando, per effetto della decisione sull'impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Se è necessario acquisire il consenso dell'imputato, la corte deposita il



dispositivo ai sensi del comma 1, quarto periodo, assegna all'imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle parti. In tal caso, il processo è sospeso. Se il consenso è acquisito, all'udienza la corte integra il dispositivo altrimenti lo conferma. In ogni caso, provvede al deposito ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-*bis*, terzo e quarto periodo. I termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dal deposito del dispositivo, confermato o integrato. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, si osservano le disposizioni dell'articolo 545-*bis*, in quanto applicabili.

Art. 2, comma 1, lettera z), numeri 1, 2 e 3 dello schema di decreto

Art. 599-bis c.p.p. – (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello)

1. Le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena o **la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689**, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza. **Nell'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 598-*bis*, ma il consenso dell'imputato è espresso, a pena di decadenza, nel termine indicato nel periodo che segue.**

2. [abrogato (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)]

3. Quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-*bis*, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza.

3-*bis*. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio.

3-*ter*. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall'accordo.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.

Art. 2, comma 1, lettera aa), dello schema di decreto

L'intervento sull'articolo 598-*bis* c.p.p. si è reso necessario per coordinare il cd. meccanismo di *sentencing* di cui all'art. 545-*bis* c.p.p. con il giudizio di appello, mediante la scansione dei termini entro i quali l'imputato può esprimere una valida manifestazione del



consenso, preservando inoltre, quanto più possibile, il contraddittorio scritto tra le parti nella forma di trattazione con rito camerale “non partecipato”.

In particolare, con l’incipit del comma 1-*bis* (“*Fermo quanto previsto dall’art. 597*”) si è inteso rimarcare il principio, affermato dalle Sezioni Unite Penali (con la sentenza n. 12872 del 19/01/2017 (dep. 17/03/2017), Rv. 269125 – 01) e non scalfito dalla nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 150/22, secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d’ufficio le pene sostitutive delle pene detentive brevi se nell’atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l’ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 597, comma 5, c.p.p., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell’appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981.

Si chiarisce, inoltre, che l’imputato può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva nelle memorie di cui al comma 1 e, all’ultimo periodo, che, in caso di differimento, anche l’udienza successiva procede in cartolare salvo diversa determinazione della corte.

Infine, il comma 4-*ter* prevede una disciplina per quei casi in cui, per effetto della decisione sull’impugnazione (o su richiesta dell’appellante o per esercizio dei poteri officiosi riconosciuti al giudice d’appello dall’art. 597, comma 5, c.p.p.), la pena viene rideterminata in misura non superiore a quattro anni.

Se la corte già dispone degli elementi necessari per la sostituzione, ivi compreso il consenso dell’imputato, può direttamente sostituire la pena detentiva, senza necessariamente attivare il meccanismo di *sentencing*; se è necessario acquisire il consenso dell’imputato, la corte deposita il dispositivo, assegna all’imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissa l’udienza senza la partecipazione delle parti, alla quale la corte integrerà o confermerà il dispositivo.

Invece, quando, pur essendo acquisito il consenso, la corte non può decidere immediatamente, verrà attivato il cd. meccanismo di *sentencing* come disciplinato al comma 1-*bis*.

Analogo intervento di coordinamento è stato effettuato sull’articolo 599-*bis* c.p.p., laddove il richiamo all’art. 598-*bis* (comma 1, terzo periodo) chiarisce che la richiesta di concordato ai motivi di appello per applicazione di pena detentiva sostitutiva deve essere necessariamente accompagnata dal preventivo espresso consenso dell’interessato, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell’udienza.

2.9. Disposizioni in materia di giustizia riparativa (art. 1, comma 18, legge 27 settembre 2021, n. 134)

Art. 1, comma 18, lettera c): «*prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l’esecuzione della pena, su iniziativa dell’autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell’autore del reato e della positiva valutazione da*



parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a)»;

Art. 1, comma 18, lettera d): «prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: la completa, tempestiva ed effettiva informazione della vittima del reato e dell'autore del reato, nonché, nel caso di minorenni, degli esercenti la responsabilità genitoriale, circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il diritto all'assistenza linguistica delle persone alloggiate; la rispondenza dei programmi di giustizia riparativa all'interesse della vittima del reato, dell'autore del reato e della comunità; la ritrattabilità del consenso in ogni momento; la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato, nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena».

Art. 129-bis c.p.p. – (Accesso ai programmi di giustizia riparativa)

1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo ~~attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134~~ **10 ottobre 2022, n. 150**, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.

2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo ~~attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134~~ **10 ottobre 2022, n. 150**, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

3. L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo ~~attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134~~ **10 ottobre 2022, n. 150**, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.

4. ~~Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all'emissione dell'avviso di cui all'articolo 415-bis, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni dell'articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale, e dell'articolo 344-bis, commi 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell'articolo 304. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.~~

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero.

4-ter. Durante il tempo in cui il procedimento o il processo è sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all'articolo 344-bis. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. Si applica l'articolo 304, comma 6.

5. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.



Art. 2, comma 1, lettera b), dello schema di decreto

Gli interventi ai commi 1, 2 e 3 valgono solo a precisare gli estremi del decreto legislativo richiamato.

Le ulteriori modifiche sono imposte, invece, dalla necessità di chiarire il significato del rinvio agli articoli 157 c.p. e 344-*bis* c.p.p. nonché il rinvio, nei limiti della compatibilità, all'articolo 304 c.p.p., precedentemente contenuto al comma 4. Si è in sostanza optato per una espressa previsione della sospensione dei termini di custodia cautelare previsti dall'articolo 303, con il richiamo alla disciplina dettata dall'articolo 304, comma 6, riguardo ai limiti della sospensione della misura.

Art. 408 c.p.p. – (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato)

1. Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.
 2. Fuori dei casi di remissione della querela, l'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.
 3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. ~~La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate~~ **La persona offesa è altresì informata** della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
- 3-*bis*. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.

Art. 2, comma 1, lettera i), dello schema di decreto

La previsione dell'avviso all'indagato, in fase di richiesta di archiviazione, della facoltà di accedere alla giustizia riparativa, appare un refuso, come si desume evidentemente dall'utilizzo della parola "altresì" che presuppone un avviso alla persona sottoposta alle indagini che, in realtà, il comma 1 dell'art. 408 c.p.p. non prevede, riservandolo invece alla sola persona offesa. Le specifiche disposizioni normative in materia di giustizia riparativa impongono di fornire alle parti (in particolare, persona offesa e indagato/imputato), alla prima occasione di contatto con esse, le informazioni relative alla facoltà di accesso ai programmi di giustizia riparativa. Tuttavia, la richiesta di archiviazione non è atto destinato alla notifica all'indagato, con la conseguenza che va soppresso il riferimento all'avviso alla persona indagata della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.



Art. 456 c.p.p. – (Decreto di giudizio immediato)

1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429, commi 1 e 2.

2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova. **Il decreto contiene altresì, a pena di nullità, l'avvertimento all'imputato che non comparso sarà giudicato in assenza.**

2-bis. Con il decreto l'imputato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.

4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero.

5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.

Art. 2, comma 1, lettera s), dello schema di decreto

Quanto alla disposizione di cui al comma 2-*bis*, si tratta, anche in questo caso, di un intervento di mero coordinamento con l'istituto della giustizia riparativa, dovendo ovviamente essere previsto l'avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa anche per la specifica forma di *vocatio in iudicio* rappresentata dal decreto di giudizio immediato. Per la modifica al comma 2, vedi *sub* 2.5.



PARTE TERZA – LE ULTERIORI DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE.

3.1. *Le modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283.*

Art. 1, comma 23: «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa; prevedere la possibilità della prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento della somma di denaro; prevedere la possibilità di attenuazione della pena nel caso di adempimento tardivo;
- b) individuare le contravvenzioni per le quali consentire l'accesso alla causa di estinzione di cui alla lettera a) tra quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, salvo che concorrano con delitti; [...]

Legge 30 aprile 1962, n. 283

Art. 12-ter – (Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore)

Salvo che concorrano con uno o più delitti, alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena ~~della sola ammenda, ovvero la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta dell'ammenda, anche se~~ **alternativa** a quella dell'arresto, si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, 12-septies, 12-octies e 12-nonies.

Per consentire l'estinzione della contravvenzione ed elidene le conseguenze dannose o pericolose, l'organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore, che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre, anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l'igiene alimentare e la salute pubblica.



Resta in ogni caso fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, e di trasmettere il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni. Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, può disporre con decreto che l'organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse.

Art. 4 comma 1, dello schema di decreto

Il correttivo è necessario per ristabilire il pieno rispetto del criterio di delega che limita l'operatività del meccanismo di estinzione alle contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda, come confermato dalla circostanza che per la determinazione dell'importo della somma da pagare in via amministrativa si fa riferimento alla «*frazione del massimo dell'ammenda stabilita*». La locuzione utilizzata dal legislatore delegante consente di comprendere le contravvenzioni punite con pena alternativa, ma non quelle punite con la pena congiunta.

3.2. Le modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Art. 1, comma 9, lettera a): «*modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna*».

Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

Art. 17 – (Archiviazione)

1. Il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione quando la notizia di reato è infondata, nonché nei casi previsti dagli articoli **408 e 411** del codice di procedura penale e ~~125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271~~, nonché dall'art. 34, commi 1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice.
2. Copia della richiesta è notificata alla persona offesa che nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. Nella richiesta è altresì precisato che nel termine di dieci giorni la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa indica, a pena di inammissibilità, gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie.
3. Il pubblico ministero provvede sempre a norma del comma 2, nei casi in cui la richiesta di archiviazione è successiva alla trasmissione del ricorso ai sensi dell'art. 26, comma 2.
4. Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto l'archiviazione, altrimenti restituisce, con ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il loro compimento ovvero disponendo che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione.
5. Quando è ignoto l'autore del reato si osservano le disposizioni di cui all'art. 415 del codice di procedura penale.

Art. 6 dello schema di decreto



In attuazione del richiamato criterio di delega, il d.lgs. n. 150 del 2022 ha soppresso l'art. 125 disp. att. c.p.p. e trasferito nel corpo del codice la regola di giudizio che governa la scelta del pubblico ministero tra richiesta di archiviazione ed esercizio dell'azione penale, individuandone la sede naturale nell'art. 408, intitolato appunto alla richiesta di archiviazione, nel quale è stata trasfusa la nuova regola di giudizio («ragionevole previsione di condanna»).

Il correttivo interviene, dunque, per adeguare i richiami contenuti nell'articolo 17 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, concernente la richiesta di archiviazione nei procedimenti di competenza del giudice di pace.

3.3. Le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 59 – (Contestazione dell'illecito amministrativo)

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo ~~405~~ **407-bis**, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 7, comma 1, lettera a), dello schema di decreto

Il comma 1 dell'art. 59, nella parte in cui prevede che «*La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale*», intende richiamare le diverse forme di esercizio dell'azione penale, che a seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 150 del 2022, sono, ora, disciplinate dal nuovo art. 407-*bis* c.p.p. In tal senso, dunque, opera il correttivo apportato alla norma.

Art. 61 – (Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare)

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente, **ovvero quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna**. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

Art. 7, comma 1, lettera b), dello schema di decreto

La modifica è imposta dal necessario coordinamento con la nuova regola di giudizio prevista per la sentenza di non luogo a procedere di cui all'articolo 425, comma 3, come



modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 (*«Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.»*) in attuazione del criterio di delega di cui all'art. **1, comma 9, lettera m), legge 27 settembre 2021, n. 134** (*«[...]modificare la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.»*).



PARTE QUARTA – LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

(Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello)

- 1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo, il procuratore generale presso la corte di appello può depositare l'atto di impugnazione nella cancelleria della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il personale di cancelleria addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione e lo unisce agli atti del procedimento trasmessi ai sensi del comma 2.**
- 2. Dell'avvenuto deposito dell'impugnazione è dato immediato avviso al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, che trasmette alla corte di appello, senza ritardo, il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento.**
- 3. L'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e notificato, senza ritardo, alle parti private a cura della cancelleria della corte di appello.**

Art. 10 dello schema di decreto

Della disposizione transitoria in materia di modifica del regime di procedibilità introdotta dall'articolo 9, comma 1, dello schema di decreto si è già detto trattando del correttivo concernente l'art. 635 c.p. (cfr. *sub* 1.).

La disposizione transitoria dettata dall'art. 10 dello schema di decreto detta una specifica disciplina concernente la presentazione dell'atto di impugnazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello.

In proposito si osserva che l'abrogazione dell'articolo 583 c.p.p. (disposta con l'art. 1, comma 13, lettera *b*), della legge 27 settembre 2021, n. 134) rischia di avere delle gravose e irragionevoli ricadute per l'ufficio del procuratore generale presso la corte di appello, il quale non può avvalersi del deposito telematico a mezzo *PEC* ai sensi dell'art. 87-*bis* d.lgs. n. n. 150 del 2022 (previsto per i soli difensori) e – diversamente dal procuratore della Repubblica – non può contare, per il deposito del documento analogico, sulla prossimità territoriale della cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, con la conseguenza che – ad oggi – l'unica modalità possibile risulta quella della consegna del plico contenente l'atto di impugnazione ad opera di un conducente di automezzi speciali delegato al deposito ai sensi dell'art. 582, comma 1, c.p.p.

La disposizione transitoria consente, dunque, sino alla scadenza dei termini previsti dall'art. 87 del d.lgs. n. 150 del 2022 per l'operatività a regime del processo penale telematico, il deposito dell'atto di impugnazione da parte dell'ufficio del procuratore generale presso la corte di appello nella cancelleria della medesima corte, prevedendo espressamente che



dell'avvenuto deposito dell'impugnazione sia dato immediato avviso al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, la cui cancelleria dovrà, senza ritardo, trasmettere alla corte di appello tanto il provvedimento impugnato quanto gli atti del procedimento.

Le ulteriori disposizioni dell'articolo 10 dello schema di decreto dettano una specifica disciplina concernente la comunicazione e la notificazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello.

PARTE QUINTA – LE DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11 dello schema di decreto

La disposizione in esame prevede la clausola di invarianza finanziaria.



Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

RELAZIONE TECNICA

Il presente provvedimento è adottato successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, con il quale è stata data attuazione alla legge 27 settembre 2021, n. 134, recante *“Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”*, entro il termine di due anni previsto dall'art. 1, comma 4, della succitata L. 134/2021 dall'entrata in vigore del menzionato decreto attuativo, al fine di apportare disposizioni correttive al medesimo, coordinando ed armonizzando le disposizioni in esso contenute con quelle dei codici penale e di procedura penale e di altre leggi dell'ordinamento interno, con l'intento ulteriore di perfezionare le norme, integrandole o modificandole laddove necessario o opportuno e colmando delle possibili lacune, se presenti, dell'impianto attuativo.

Il provvedimento in esame è composto da undici articoli, dei quali verranno analizzati, qui di seguito, i relativi profili finanziari.

Si segnala che i primi dieci articoli introducono alcune modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2022 relativamente ad alcune norme del codice penale, del codice di procedura penale e delle leggi speciali, al fine di rendere gli istituti interessati maggiormente coerenti con i principi e i criteri di delega, anche attraverso un'opera di semplificazione di specifici meccanismi procedurali e processuali, nonché di risolvere problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma, mentre l'ultimo articolo attiene alle disposizioni finanziarie.

Con l'**articolo 1** vengono apportate modifiche al Codice penale ed in particolare, agli articoli 582 e 635, intervenendo sulla materia della procedibilità a querela.

L'intervento relativo all'**articolo 582, secondo comma c.p.** (lettera a) è reso necessario al fine di rendere più chiare le regole della procedibilità d'ufficio per il delitto di lesioni, quando lo stesso sia compiuto a danno del personale esercente la professione sanitaria sia che si tratti di lesioni lievi sia che si tratti di lesioni gravi o gravissime. A tal fine da un lato viene soppresso il riferimento all'articolo 61, numero 11-*octies*, che continua ad essere applicato ad ogni altro reato diverso dalle lesioni commesse in danno al personale esercente professione sanitaria, dall'altro viene inserito il più opportuno richiamo all'articolo 583-*quater*, secondo comma, primo periodo c.p., come modificato dal D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56.

Per quanto riguarda la modifica al **quinto comma dell'articolo 635 c.p. (“Danneggiamento”)** (lettera b) si evidenzia che la stessa è tesa a conformare il regime di procedibilità di tale reato a quello già previsto per la fattispecie analoga e più grave di cui all'art. 625 c.p., per la quale già con il d. lgs. n. 150 del 2022, era stato introdotto il regime della procedibilità a querela, nelle ipotesi in cui il fatto fosse commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.

Si rappresenta infine, che la modifica introdotta all'articolo 635 c.p. ha comportato la necessità di rivisitare la disciplina transitoria, inserendo all'**articolo 9, comma 1** del presente decreto legislativo una previsione specifica per il delitto di cui al riformato articolo 635 c.p., con la quale si estende anche a questa fattispecie l'applicazione dell'articolo 85 del decreto legislativo 150 del 2022 (“Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità”), come modificato dal D.L. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022, quando il delitto di cui è detto sopra sia stato commesso prima dell'entrata in vigore del presente decreto su cose esposte per



necessità o per consuetudine o per destinazione pubblica, con la necessaria precisazione che i termini previsti dal menzionato art. 85 decorrono dall'entrata in vigore dell'emanando decreto legislativo.

Circa eventuali profili finanziari, si evidenzia che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e precettivo e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi di un necessario intervento di coordinamento normativo anche alla luce delle disposizioni che sono intervenute successivamente al decreto legislativo n.150 del 2022.

Con l'**articolo 2** s'interviene su una serie di disposizioni del codice di procedura penale al fine di garantire maggiore trasparenza nell'applicazione delle norme e certezza nel diritto.

Con la **lettera a)** viene apportata una specificazione all'**articolo 111-bis, comma 4 c.p.p.** riguardo ai soggetti cui è consentito depositare gli atti con modalità non telematiche inserendo fra questi anche "la persona offesa dal reato" che diviene parte solamente all'atto della costituzione di parte civile e non è menzionata nella dizione attuale della norma.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera b)** interviene sull'**articolo 129-bis c.p.p.** in materia di accesso alla giustizia riparativa: nei numeri 1, 2 e 3 si tratta solo di precisare gli estremi del decreto legislativo attuativo della riforma del processo penale, mentre il numero 4 sostituisce il comma 4 del citato articolo e vengono introdotti, al numero 5, ulteriori due commi 4-*bis* e 4-*ter*.

L'intento è quello di favorire lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa anche per i reati perseguibili a querela di parte che, attraverso l'esito positivo del programma, può essere rimessa e, conseguentemente, estinguere anche in tali ipotesi il procedimento in corso. Pertanto, è previsto che in pendenza di procedimento penale l'imputato possa richiedere al giudice la sospensione del processo per un periodo non superiore a 180 giorni, nel corso dei quali il giudice in contraddittorio può acquisire le prove che non sono rinviabili. Per le medesime finalità, il giudice valuta se disporre la sospensione del procedimento ancor prima dell'esercizio dell'azione penale, al momento della notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari, sentito il pubblico ministero. Conseguentemente, per finalità di garanzia processuale e tutela del diritto di difesa delle persone viene prevista la sospensione dei termini di prescrizione dei reati, nonché dei termini sia di durata massima della custodia cautelare - soggetti ai sensi dell'articolo 310 c.p.p. ad impugnazione - sia i termini di procedibilità dei giudizi di impugnazione (appello e cassazione) ai sensi dell'articolo 344-*bis* c.p.p.

La norma ha carattere ordinamentale e procedurale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto è diretta a semplificare le attività processuali e a deflazionare il carico processuale mediante la possibilità dell'esito positivo del percorso riparativo.

Con la **lettera c)** vengono apportate modifiche all'**articolo 133-ter, comma 1, secondo periodo, c.p.p.** in materia di atti da compiersi a distanza. In particolare, si prevede che in caso di atti urgenti il termine di tre giorni tra la notifica del decreto e lo svolgimento dell'udienza sia derogato consentendo l'abbreviazione del medesimo, nel rispetto delle garanzie di tutela difensiva di cui al comma 7 del medesimo articolo.

Stante la natura ordinamentale e procedurale, non si rinvergono effetti negativi per la finanza pubblica.

Alla **lettera d)** s'interviene sull'**articolo 154 c.p.p.**, e s'introduce un nuovo comma 1-*bis* con il quale si ribadisce la possibilità da parte dell'autorità giudiziaria di avvalersi della polizia giudiziaria anche per le notifiche alla persona offesa dal reato, soprattutto al fine di evitare la prescrizione del reato e le improcedibilità dei giudizi di impugnazione. Si evidenzia, al riguardo, che secondo il disposto dell'art. 55, comma 2 c.p.p. gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a svolgere ogni attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria, tra cui anche l'esecuzione delle notificazioni nei casi previsti dalla legge come disposto dall'articolo 148, comma 6 c.p.p. e che, comunque, in deroga



alla citata disposizione, la polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza, come può essere quella prevista dal comma 1-bis dell'art. 154 c.p.p., esegue ordinariamente le notificazioni garantendo la riservatezza del destinatario nel caso di cui all'articolo 148, comma 8, secondo periodo, nonché l'applicazione dell'articolo 114, comma 2 all'informazione di garanzia. Si segnala che, comunque, la valutazione sull'urgenza della notifica di un atto alla persona offesa è rimessa al giudice precedente o al p.m. e che i casi in esame sono oltre che limitati anche di natura eccezionale al fine di non determinare il decorso dei termini di prescrizione del reato o di improcedibilità del giudizio d'impugnazione.

Si assicura, quindi, che lo svolgimento della notifica da parte della polizia giudiziaria rientra fra le attività istituzionali già previste a legislazione vigente, ai sensi dello stesso articolo 148 c.p.p. e che tali compiti possono essere assicurati con le stesse modalità operative in presenza di situazioni d'urgenza senza dover investire del compito l'ufficiale giudiziario presente sul territorio.

In considerazione di quanto illustrato, si segnala l'assenza di profili di onerosità per la finanza pubblica con effetti di sostanziale neutralità derivanti dal venir meno delle spese di notifica da sostenere per le prestazioni dell'ufficiale giudiziario.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti collegati alle suddette attività potranno essere fronteggiati mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con la **lettera e)** si attua un coordinamento fra l'**articolo 157-ter e 161 c.p.p.**, in tema di prime notifiche all'imputato non detenuto, al fine di chiarire le modalità con cui è necessario procedere alle predette notifiche in caso di insufficiente o inadeguata dichiarazione di elezione del domicilio presso il difensore, ricorrendo alle disposizioni dell'articolo 157 c.p.p. escluse comunque le modalità telematiche.

La norma ha natura ordinamentale e procedurale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto è diretta ad accelerare lo svolgimento del dibattimento o dei riti alternativi eliminando vizi procedurali e il decorso dei termini utili per la prescrizione del reato e l'improcedibilità dei giudizi di impugnazione.

Le modifiche apportate con **le lettere f), g), h), ed i)** coordinano il testo delle disposizioni (articolo 296, comma 2, articolo 304, comma 1, lettera b-bis di nuova introduzione, articolo 324, comma 2 e articolo 408, comma 3 c.p.p.) ivi richiamate con le finalità della riforma del processo penale e in quanto tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con **le lettere l), m) ed n)** si disciplina la materia relativa all'avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la corte d'appello in connessione alla scadenza dei termini previsti perché il pubblico ministero assumi delle determinazioni inerenti all'esercizio o meno dell'azione penale. Pertanto, l'**articolo 412 c.p.p.** è quasi integralmente sostituito, mentre vengono soppressi i commi da 5-bis a 5-sexies dell'articolo 415-bis c.p.p. e viene riscritto integralmente l'articolo 415-ter c.p.p.

In particolare, il procuratore generale presso la corte d'appello ha facoltà di disporre con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari qualora il p.m. precedente non abbia esercitato alcuna azione entro i termini previsti per l'espletamento delle indagini come riportati dall'articolo 407-bis, comma 2 c.p.p.

Si precisa al riguardo che il p.m. deve depositare la documentazione relativa alle indagini preliminari alla segreteria, alla scadenza dei termini prefissati, se non ha adottato iniziative riguardo al procedimento in corso e del deposito deve darne comunicazioni alle parti e al procuratore generale presso la corte d'appello. Sono, altresì, disciplinate nel nuovo **articolo 415-ter c.p.p.** al comma 2 le eccezioni alla regola di cui si è detto sopra, al comma 3 l'eventuale proroga del deposito e infine al comma 4 la valutazione delle ragioni del ritardo da richiedere al giudice da parte dell'indagato e della



persona offesa. Infine, qualora non disponga l'avocazione il procuratore generale può ordinare con decreto motivato al p.m. procedente di assumere le proprie determinazioni in un tempo non superiore a 20 giorni.

Le disposizioni in esame hanno natura procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sono tese ad accelerare la conclusione dei procedimenti pendenti anche a seguito dell'inerzia della parte pubblica, evitando così di creare ulteriore arretrato in materia giudiziaria.

Con **le lettere o) e p)** vengono apportate minime modifiche agli **articoli 420-quater e 438 c.p.p.** coordinando le scadenze processuali alle fasi e ai tempi giudiziari. *Stante la natura ordinamentale, non si rinvengono profili di onerosità per la finanza pubblica.*

Le **lettere q) e r)** introducono modifiche agli **articoli 450 e 456 c.p.p.** relative ai requisiti necessari per sopperire ai vizi della documentazione in materia di assenza dell'imputato. Inoltre, è introdotto all'articolo 456 c.p.p. il nuovo comma 2-bis, con il quale si prevede che l'imputato debba essere informato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Le norme hanno carattere ordinamentale e procedurale e, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che sono dirette a introdurre il necessario coordinamento normativo per migliorare il funzionamento del processo anche in assenza dell'imputato, sopperendo alla predetta condizione.

Con **la lettera s)** viene modificato il comma 1-ter **dell'articolo 459 c.p.p.** coordinando, in conformità della legge delega sulla riforma, le disposizioni inerenti l'applicabilità della pena comminata attraverso il decreto penale di condanna: si dispone, quindi, che in caso di condanna a pena pecuniaria sostitutiva l'imputato possa richiedere il lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva, anche con semplice istanza e qualora non ne ricorrano i presupposti e non sia stata presentato opposizione al decreto lo stesso divenga immediatamente esecutivo.

La disposizione in esame ha natura ordinamentale e precettiva e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, attuandosi con la modifica apportata un efficace e rapido coordinamento fra le norme che dispongono l'applicazione delle pene detentive, pecuniarie e sostitutive nell'ottica di un efficientamento del sistema sanzionatorio penale.

Con **la lettera t)** si sopprime il comma 3-bis **dell'articolo 510 c.p.p.** eliminando la previsione introdotta dal decreto legislativo n. 150 del 2022 secondo la quale la trascrizione della riproduzione audiovisiva sia disposta solo se richiesta dalle parti.

La disposizione che ha carattere procedimentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto è volta ad eliminare una deroga al regime generale evitando discrasie applicative. Si evidenzia al riguardo che l'articolo 139 c.p.p. che disciplina nel dibattimento la riproduzione fonografica o audiovisiva effettuata da personale tecnico sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice degli atti processuali e che prevede la trascrizione della riproduzione, è tuttora vigente ed attuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo nell'evidenziare le ragioni di opportunità processuale derivanti dalla necessità di garantire nella celebrazione del dibattimento la doverosa completezza documentale, si evidenzia che l'entrata a regime del processo penale telematico comporterà lo svolgimento in modalità automatica anche di tale attività dal momento che tutti gli atti del fascicolo processuale saranno registrati, raccolti e conservati in modalità telematica.

La **lettera u)** interviene sostituendo il comma 1 **dell'articolo 545-bis c.p.p.** con il quale viene previsto il meccanismo di c.d. *sentencing* qualora non sia possibile sostituire immediatamente la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge n. 689 del 1981.

La disposizione ha natura ordinamentale e procedurale e pertanto, non è in grado di produrre effetti negativi per la finanza pubblica, tendendo la stessa alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato fornendogli la possibilità di scelta della sanzione per lo stesso meno gravosa.



Alla **lettera v)** viene apportata la modifica *ordinamentale e senza effetti negativi per la finanza pubblica* all'**articolo 554-ter c.p.p.**, in quanto la stessa è diretta ad integrare con più puntuali riferimenti normativi i termini di deposito della sentenza pronunciata all'esito dell'udienza predibattimentale.

Con la **lettera z)** s'interviene sull'**articolo 598-bis c.p.p.** per coordinare il cd. meccanismo di *sentencing* di cui all'art. 545-bis c.p.p. con il giudizio di appello, mediante la scansione dei termini entro i quali l'imputato può esprimere una valida manifestazione del consenso, preservando inoltre, quanto più possibile, il contraddittorio scritto tra le parti nella forma di trattazione con rito camerale "non partecipato".

In analogia alla lettera u), si rappresenta che anche la disposizione in esame ha natura ordinamentale e procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ponendosi sulle stesse linee tracciate per l'applicazione dell'articolo 545-bis c.p.p., producendo effetti positivi in termini di tempi e di costi in quanto i tempi della procedura sono più contenuti richiedendo minori adempimenti processuali.

La **lettera aa)** disciplina l'applicazione della pena, con il consenso delle parti, *c.d. patteggiamento in grado d'appello*, modificando l'**articolo 599-bis, comma 1 c.p.p.** e prevedendo che per la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva deve essere ugualmente prestato il consenso dell'imputato, ma almeno quindici giorni prima dell'udienza. Per il resto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 598-bis c.p.p. di cui alla lettera v).

Si segnala la natura ordinamentale e procedurale della disposizione in esame, che pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con la **lettera bb)** viene integrato l'**articolo 601 c.p.p.** in relazione ai requisiti necessari che deve contenere l'atto di citazione in appello al fine di evitare il verificarsi di vizi procedurali che possono inficiare il giudizio di impugnazione. In particolare, l'atto deve contenere gli avvisi relativi all'assenza dell'imputato e l'avvertimento che, qualora lo stesso non compaia, verrà giudicato in assenza.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e procedurale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che sono dirette a introdurre il necessario coordinamento normativo per migliorare il funzionamento del giudizio di appello anche in assenza dell'imputato.

La modifica inserita **nella lettera cc) del comma 3 dell'articolo 656 c.p.p.** è diretta ad eliminare una discrasia normativa in tema di assenza armonizzando la disposizione così integrata con la disciplina generale, prevedendo che nel provvedimento di esecuzione nel caso in cui il processo si sia svolto in sua assenza, si avvisi il condannato che, potrà, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza, in presenza dei relativi presupposti, chiedere la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.

L'intervento, che ha carattere ordinamentale e procedurale, con l'allineamento normativo realizzato consente l'applicazione della disciplina generale in termini di impugnazione e rescissione del giudicato anche nel caso indicato dalla norma in esame e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

La **lettera dd)** interviene sull'**articolo 676 c.p.p.** ed è volto a consentire al giudice dell'esecuzione di provvedere d'ufficio alla riduzione di un sesto in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa ai sensi dell'articolo 442 c.p.p. *c.d. decisione per giudizio abbreviato*, così evitandosi una inutile attivazione di un procedimento di esecuzione su istanza di parte a fronte di una riduzione obbligatoria per legge.

Si tratta di una disposizione avente carattere ordinamentale e procedurale che non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica e che contribuisce a snellire gli adempimenti e le attività processuali.

Con l'**articolo 3** si interviene sul decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, contenente le norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, modificando alcune



disposizioni al fine di armonizzarle con altri articoli del c.p.p. introdotti attraverso il D. Lgs. 150/2022 attuativo della riforma del processo penale e disciplinare con maggiore puntualità quanto in essi previsto. Nella specie, si tratta in primo luogo **dell'art. 63-bis disp. att. c.p.p.**, norma correlata all'art. 349, comma 3 c.p.p., in tema di notificazioni al difensore e al domiciliatario. In tali casi, al di fuori delle ipotesi appena menzionate, qualora la notificazione degli atti introduttivi del giudizio (ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e del decreto penale di condanna) avvenga mediante consegna dell'atto a persona fisica diversa dall'imputato, è prevista la comunicazione dell'avvenuta notifica dell'atto al destinatario attraverso avviso di cortesia da parte delle cancellerie e segreterie giudiziarie, inviata al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dal medesimo indicati all'atto dell'identificazione della persona nei cui confronti vengono condotte le indagini.

Si rappresenta che la disposizione in esame è di natura ordinamentale e non determina effetti negativi per la finanza pubblica, soprattutto in considerazione del fatto che gli adempimenti che il personale di cancelleria e segreteria è chiamato a compiere afferiscono a compiti istituzionali già normalmente espletati prima della riforma e che possono essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tal proposito, si evidenzia che le ipotesi interessate saranno sempre più sporadiche, tenuto conto del sistema di notificazioni telematiche e della regola della domiciliazione ex lege presso il difensore.

In secondo luogo, l'intervento in esame modifica **l'art. 127 delle disp. att. c.p.p.**, semplificando con la disposizione inserita al **comma 1 lett. a)** l'attività della segreteria del pubblico ministero che dovrà trasmettere i dati anagrafici e identificativi in possesso della persona sottoposta alle indagini e quelli analoghi della persona offesa al procuratore generale della corte di appello non più con cadenza settimanale, ma *mensile* raggruppandoli negli elenchi riepilogativi descritti nella successiva **lett. b)** del medesimo comma con ripartizione di quelli per cui il p.m. non abbia esercitato alcuna azione entro i termini previsti per l'espletamento delle indagini come riportati dall'articolo 407-bis, comma 2 c.p.p. e quelli in cui sono previste le deroghe al deposito ai sensi del novellato articolo 415-ter comma 2 c.p.p. ovvero quelli in cui vi sia richiesta di differimento del deposito delle iniziative da intraprendere ai sensi dell'art. 415-ter, comma 3 nonché, infine, quelli in cui l'indagato e la persona offesa abbiano richiesto al giudice la valutazione delle ragioni del ritardo nel deposito (art. 415-ter commi 4 e 5. *Pertanto, si rappresenta che la norma ha carattere ordinamentale e precettivo e non è suscettibile di determinare un aggravio di oneri per la finanza pubblica. La stessa, infatti, realizza un coordinamento tra le disposizioni in materia di azione e iniziative del p.m. procedente con le introducendo disposizioni inerenti ai casi di avocazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello, armonizzando le procedure, con semplificazione ed efficientamento dell'attività e degli adempimenti del personale amministrativo.*

All'**articolo 4** vengono introdotte modifiche all'articolo 12-ter, primo comma della legge 30 aprile 1962, n. 283, per coordinare il sistema sanzionatorio previsto in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, con il nuovo sistema di applicazione delle pene sostitutive previsto dalla riforma del processo penale. A tal fine è modificato il comma 1 dell'articolo 12-ter della citata legge per chiarire che le disposizioni del presente articolo e quelle dei successivi articoli 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, 12-septies, 12-octies e 12-nonies si applicano anche alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni in materia di igiene e produzione, tracciabilità e vendita di prodotti alimentari punite con la pena dell'ammenda anche se alternativa a quella dell'arresto e che le condotte in esse previste possono essere eliminate tramite comportamenti risarcitori o riparatori con conseguente successiva estinzione della stessa contravvenzione.

La disposizione ha natura ordinamentale e precettiva e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è tesa ad applicare principi della riforma anche in ambito delle contravvenzioni in un settore delicato quale quello alimentare. In ogni caso, si evidenzia che la disposizione limita le fattispecie in cui opera il meccanismo di estinzione di talune contravvenzioni di cui all'articolo 12-ter, legge n. 283 del 1962.



L'articolo 5 è diretto a modificare la legge 24 novembre 1981, n. 689 ed in particolare, *l'articolo 58* relativo al potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, prevedendo che le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Il consenso diviene quindi condizione essenziale per l'applicazione delle pene sostitutive diverse da quella pecuniaria.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto è tesa a semplificare le procedure, prevedendo che se il giudice già dispone degli elementi necessari per la sostituzione, ivi compreso il consenso dell'imputato – che in ipotesi lo abbia espresso in una fase antecedente o nel corso dell'udienza di discussione, – possa direttamente sostituire la pena detentiva, senza necessariamente attivare il meccanismo di sentencing.

Tutto questo risulta in linea con quel finalismo rieducativo che consente di modellare, plasmare un programma di trattamento individualizzato che sia il più possibile idoneo a contemperare esigenze di risocializzazione e di difesa sociale.

Da qui diviene la chiave di volta non soltanto di una corretta dosimetria della scelta in favore della sostituzione e del tipo di pena, ma anche del progetto di un trattamento sanzionatorio letteralmente costruito dal giudice stesso e dalle parti, dove il consenso delle parti diventa il fulcro, insieme alla valutazione discrezionale del giudice, di tutto il procedimento di applicazione delle pene sostitutive a cui il giudice si affida per rieducare ed reinserire socialmente il condannato con il minor sacrificio della libertà personale.

Con *l'articolo 6* s'interviene **sull'articolo 17 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274** in materia di archiviazione. In particolare, viene inserito il necessario riferimento all'articolo 408 c.p.p., in quanto ritenuto quello più corretto rispetto alle nuove regole di giudizio in tema di richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

L'intervento ha natura ordinamentale in quanto adegua i richiami contenuti nell'articolo 17 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 con quelli più idonei dell'articolo 408 c.p.p., concernenti la richiesta di archiviazione nei procedimenti di competenza del giudice di pace.

L'articolo 7 apporta modificazioni agli articoli 59 e 61 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Si segnala che con la modifica al comma 1 dell'articolo 59 del citato decreto legislativo viene sostituito il riferimento all'articolo 405 c.p.p. con quello più adeguato dell'articolo 407-bis c.p.p., prevedendo che la contestazione operata dal pubblico ministero all'ente per l'illecito amministrativo dipendente dal reato è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 407-bis, comma 1 c.p.p.

Il secondo intervento, sull'articolo 61, comma 1, realizza una forma di coordinamento con le nuove regole di giudizio previste per le sentenze di non luogo a procedere (articolo 425, comma 3 come modificato dal decreto legislativo 150 del 2022), inserendo fra i casi per i quali il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere, quelli in cui gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.

Le modifiche apportate hanno natura ordinamentale e procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con *l'articolo 8* s'interviene sull'articolo 89 del decreto legislativo n.150 del 2022, aggiungendo il nuovo comma 5-bis per dettare una disciplina transitoria per i reati ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 159, primo comma numero 3-bis c.p. in tema di sospensione della prescrizione come stabilito dall'ultimo comma dello stesso articolo. Si segnala pertanto che ai reati commessi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 150 del 2022 non si applicano le disposizioni dell'articolo 420-quater, comma 3 c.p.p. in materia di assenza dell'imputato. Di conseguenza, in tali ipotesi, il termine di prescrizione è quello ordinariamente previsto per i reati per cui si procede e non quello pari al doppio del termine di prescrizione previsto dall'articolo 157 c.p. (com'è invece per i procedimenti successivi all'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2022 in caso di



assenza del prevenuto) ed il termine per le ricerche della persona assente effettuate dalla polizia giudiziaria è anch'esso ridotto e pari al predetto termine prescrizioneale.

La disposizione in esame ha natura ordinamentale e procedurale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, atteso che la medesima si attiene al principio sostanziale di successione di leggi nel tempo.

Per quanto riguarda l'**articolo 9** si rinvia alle considerazioni già formulate all'articolo 1 del presente decreto relativamente all'articolo 635 c.p., *segnalando la natura ordinamentale della disposizione che pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Con l'**articolo 10** vengono dettate le disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte d'appello. Pertanto, in attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 150 del 2022 (relativi alle modalità telematiche di deposito degli atti giudiziari, nonché alle regole tecniche inerenti le modalità di deposito non telematico e/o il malfunzionamento dei sistemi informatici), si prevede che il procuratore generale presso la corte d'appello può depositare l'atto d'impugnazione nella cancelleria della corte d'appello della circoscrizione dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e ai relativi adempimenti provvede la cancelleria della stessa corte, che comunica l'avvenuto deposito dell'impugnazione al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, nonché al pubblico ministero e alle parti private.

La norma ha natura ordinamentale e procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo diretta a colmare una lacuna dovuta all'impossibilità del deposito telematico da parte della procura generale presso la corte d'appello, circostanza che potrebbe determinare anche la scadenza dei termini previsti per l'impugnazione qualora si utilizzino gli attuali canali di comunicazione e trasmissione degli atti non telematici. Si segnala, infine, che le attività in capo al personale di cancelleria rientrano fra i compiti istituzionali già ordinariamente svolti.

L'**articolo 11** reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che *dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti collegati alle relative attività potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 14;

Visto l'articolo 1 della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;

Visti il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale e il decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023

Acquisito, per quanto riguarda le disposizioni in materia di giustizia riparativa, il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge delega n. 134 del 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, della difesa;



EMANA
il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 582, secondo comma, le parole «61, numero 11-*octies*),» sono soppresse e dopo la parola «583» sono inserite le seguenti: «, 583-*quater*, secondo comma, primo periodo,»;
 - b) all'articolo 635, quinto comma, primo periodo, dopo le parole: «dal primo comma» sono inserite le seguenti: «, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7),».

ART. 2

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 111-*bis*, comma 4, dopo le parole «le parti» sono inserite le seguenti: «e la persona offesa dal reato»;
 - b) all'articolo 129-*bis*:
 - 1) al comma 1, le parole «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»;
 - 2) al comma 2, le parole «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»;
 - 3) al comma 3, le parole «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»;
 - 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.»;
 - 5) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-*bis*. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero.
4-*ter*. Durante il tempo in cui il procedimento o il processo è sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all'articolo 344-*bis*. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. Si applica l'articolo 304, comma 6.»;
 - c) all'articolo 133-*ter*, al comma 1, secondo periodo, le parole «e, in ogni caso» sono soppresse e dopo le parole «prima della data suddetta» sono inserite le seguenti: «, salvo



- i casi di urgenza, ferma l'esigenza di garantire al difensore l'esercizio delle facoltà di cui al comma 7»;
- d) all'articolo 154, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-*bis* oppure è in corso di applicazione una misura cautelare, l'autorità giudiziaria può disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria.»;
- e) all'articolo 157-*ter*:
- 1) al comma 1, al primo periodo, le parole «in giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «a giudizio» e le parole «sono effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuata» e, al secondo periodo, dopo le parole «dichiarato o eletto,» sono inserite le seguenti: «fuori dai casi di cui all'articolo 161, comma 4,»;
 - 2) al comma 2, le parole «sia necessario» sono sostituite dalle seguenti: «è necessario», le parole «sia in corso» sono sostituite dalle seguenti: «è in corso» e le parole «sia ritenuto» sono sostituite dalle seguenti: «è ritenuto»;
- f) all'articolo 296, al comma 2, la parola «provano» è sostituita dalla seguente: «dimostrano»;
- g) all'articolo 304, al comma 1, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente: «*b-bis*) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere *a*) e *b*);»;
- h) all'articolo 324, al comma 2, le parole «o non si sia proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2» sono soppresse;
- i) all'articolo 408, al comma 3, le parole «La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate» sono sostituite dalle seguenti: «La persona offesa è altresì informata»;
- l) all'articolo 412:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-*bis*, comma 2. Se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi dell'articolo 415-*ter*, comma 2, l'avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata. L'avocazione può essere, altresì, disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 415-*ter*, comma 4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell'articolo 415-*ter*, comma 5, primo periodo.»;
 - 2) al comma 2, le parole «delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-*bis*, comma 5-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «della comunicazione prevista dall'articolo 409, comma 3»;
 - 3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro novanta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-*ter*, commi 1, 2, 3, e 4.»;



- m) all'articolo 415-*bis*, al comma 1, le parole «Salvo quanto previsto dai commi 5-*bis* e 5-*ter*, prima» sono sostituite dalla seguente: «Prima» e i commi 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies* sono soppressi;
- n) l'articolo 415-*ter* è sostituito dal seguente:

«Art. 415-*ter*

(Scadenza dei termini per l'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-*bis*, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione e non ha già disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito della documentazione e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresì l'indicazione della facoltà di cui al comma 4. Copia dell'avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.

2. Il pubblico ministero, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 407-*bis*, comma 2, può presentare al giudice per le indagini preliminari richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate:

a) quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;

b) quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.

c) quando taluna delle circostanze indicate alle lettere a) e b) ricorre in relazione a reati connessi ai sensi dell'articolo 12 o collegati ai sensi dell'articolo 371, comma 2, per i quali non sia ancora decorso il termine previsto dall'articolo 407-*bis*, comma 2.

3. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno.

4. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-*bis*, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice per le indagini preliminari di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Sulla richiesta il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede nei venti giorni successivi. L'istanza è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello. Quando non ha autorizzato il differimento ai sensi del comma 2 o non ricorrono le esigenze indicate nel medesimo comma, il giudice ordina al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Quando, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, deve essere notificato l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'articolo 415-*bis*, nel computo



del termine assegnato dal giudice non si tiene conto del tempo intercorso tra la notifica dell'avviso e la scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 415-*bis*. Copia del decreto è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta.

5. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-*bis*, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, il procuratore generale presso la corte d'appello, se non dispone l'avocazione delle indagini ai sensi dell'articolo 412, comma 1, può ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica quando:

- a) il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi del comma 2 e la stessa non è stata rigettata;
- b) è stata già presentata l'istanza di cui al comma 4.»;
- o) all'articolo 420-*quater*, comma 4, lettera b), al numero 1), la parola «settembre» è sostituita dalla seguente: «ottobre» e al numero 2) la parola «febbraio» è sostituita dalla seguente: «marzo»;
- p) all'articolo 438, al comma 5, le parole «ai prevedibili tempi dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «all'istruzione»;
- q) all'articolo 450, al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La citazione contiene, inoltre, l'avvertimento all'imputato che non comparso sarà giudicato in assenza. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento di cui al periodo precedente ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere c) e f).»;
- r) all'articolo 456, al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il decreto contiene altresì, a pena di nullità, l'avvertimento all'imputato che non comparso sarà giudicato in assenza.» e dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Con il decreto l'imputato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;
- s) all'articolo 459, comma 1-*ter*, al primo periodo, dopo le parole «1981, n. 689,» è inserita la seguente: «anche» e, all'ultimo periodo, le parole «ed emette decreto di giudizio immediato» sono sostituite dalle seguenti: «e, se non è stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto»;
- t) all'articolo 510, il comma 3-*bis* è soppresso;
- u) all'articolo 545-*bis*, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.» e, al comma 3, le parole «; si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981 n. 689» sono soppresse;
- v) all'articolo 554-*ter*, al comma 1, terzo periodo, dopo le parole «agli articoli» sono inserite le seguenti: «424, commi 2, 3 e 4,»;
- z) all'articolo 598-*bis*:
 - 1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Fermo quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma



1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, la corte fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 545-*bis*, comma 2; in tal caso il processo è sospeso. Salvo che la corte disponga altrimenti, l'udienza si svolge senza la partecipazione delle parti.»;

2) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di partecipare all'udienza è formulata dal procuratore generale.»;

3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-*bis*. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, il consenso alla sostituzione di cui al comma 1-*bis* può essere espresso sino alla data dell'udienza. Si applicano le disposizioni del medesimo comma 1-*bis*, secondo e terzo periodo. 4-*ter*. Quando, per effetto della decisione sull'impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Se è necessario acquisire il consenso dell'imputato, la corte deposita il dispositivo ai sensi del comma 1, quarto periodo, assegna all'imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle parti. In tal caso, il processo è sospeso. Se il consenso è acquisito, all'udienza la corte integra il dispositivo altrimenti lo conferma. In ogni caso, provvede al deposito ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-*bis*, terzo e quarto periodo. I termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dal deposito del dispositivo, confermato o integrato. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, si osservano le disposizioni dell'articolo 545-*bis*, in quanto applicabili.»;

aa) all'articolo 599-*bis*, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «determinazione della pena» sono inserite le seguenti: «o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689» e dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Nell'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 598-*bis*, ma il consenso dell'imputato è espresso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell'udienza.»;

bb) all'articolo 601:

1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «f), g)» sono inserite le seguenti: «, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza»;

2) al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'avviso è, altresì, comunicato al procuratore generale.»;

3) al comma 6, dopo le parole «in modo certo» sono inserite le seguenti: «, se non contiene l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza»;



- cc) all'articolo 656, al comma 3, dopo le parole «programmi di giustizia riparativa» sono inserite le seguenti: «e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato»;
- dd) all'articolo 676, al comma 1, le parole «e all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis» sono soppresse e, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile.».

ART. 3

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 63-bis, comma 1, le parole «alla persona sottoposta alle indagini o» sono soppresse e, dopo le parole «all'imputato» sono inserite le seguenti: «dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna»;
 - b) all'articolo 127:
 - 1) al comma 1:
 - 1.1 all'alinea la parola: «settimana» è sostituita dalla seguente: «mese»;
 - 1.2 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice, salvo che il pubblico ministero abbia formulato richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, del codice; in tale ultima ipotesi, i procedimenti sono inseriti nell'elenco solo in caso di rigetto della richiesta;»;
 - 1.3 alla lettera b), le parole «di cui all'articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «fissati ai sensi dell'articolo 415-ter, commi 4 e 5,»;
 - 1.4 la lettera c) è soppressa;
2. il comma 2 è soppresso.

ART. 4

(Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283)

1. All'articolo 12-ter, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole «della sola ammenda, ovvero la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ammenda, anche se alternativa».

ART. 5

(Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689)

1. All'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il secondo comma è inserito il



seguinte: «Le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.».

ART. 6

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, al comma 1, dopo le parole «dagli articoli» sono inserite le seguenti: «408 e» e le parole: «e 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,» sono soppresse.

ART. 7

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 59, al comma 1, la parola «405» è sostituita dalla seguente: «407-bis»;
 - b) all'articolo 61, al comma 1, primo periodo, dopo le parole «dell'ente» sono inserite le seguenti: «, ovvero quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna».

ART. 8

(Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)

1. All'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. In tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale come modificato dal presente decreto legislativo, il termine per le ricerche di cui all'articolo 420-*quater*, comma 3, è fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede.».

ART. 9

(Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità)

1. Per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto – legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dall'entrata in vigore del presente decreto.

ART. 10

(Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello)

1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo, il procuratore generale presso la corte di appello può depositare l'atto di impugnazione nella cancelleria della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il personale di cancelleria addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, rilascia, se richiesto,



- attestazione della ricezione e lo unisce agli atti del procedimento trasmessi ai sensi del comma 2.
2. Dell'avvenuto deposito dell'impugnazione è dato immediato avviso al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato che trasmette alla corte di appello, senza ritardo, il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento.
 3. L'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e notificato, senza ritardo, alle parti private a cura della cancelleria della corte di appello.

ART. 11

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E
LEGISLATIVI

*Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità della
regolazione.*

Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare

AL DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO

c. a. Capo del Dipartimento

e p.c.

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

All'Ufficio legislativo

23/GIUSTIZIA/2023

OGGETTO: *Schema decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.*

Ai fini dell'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari si trasmette il provvedimento indicato in oggetto, approvato in esame preliminare nella seduta del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2023, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si fa riserva di inviare il parere della Conferenza Unificata unitamente al parere del Garante per la protezione dei dati personali quando perverranno a questo Dipartimento.

Si segnala la particolare urgenza di procedere alla trasmissione del provvedimento di cui trattasi alle Camere per le eventuali osservazioni delle Commissioni, in ragione del fatto che lo schema di decreto legislativo reca, tra l'altro, disposizioni di semplificazione di specifici meccanismi procedurali e processuali e anche in considerazione dell'aumento di procedimenti i cui termini di indagine andranno in tempi brevi a scadenza, con conseguente applicazione agli stessi dell'attuale meccanismo previsto dal vigente decreto legislativo n.150 del 10 ottobre 2022.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Pres. Francesca Quadri

SR

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Provvedimento: Schema di decreto legislativo, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.

Amministrazione proponente: Ministro della giustizia.

Referente ATN: Ufficio legislativo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L’intervento normativo, coerente con il programma di Governo, è adottato successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, con il quale è stata data attuazione alla legge 27 settembre 2021, n. 134, recante “*Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*”, entro il termine di due anni previsto dall’art. 1, comma 4, della succitata L. 134/2021 dall’entrata in vigore del menzionato decreto attuativo.

La necessità degli interventi normativi proposti deriva dall’esigenza:

- di coordinare ed armonizzare le disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 con quelle dei codici penale e di procedura penale e di altre leggi dell’ordinamento interno;
- di perfezionare le norme, integrandole o modificandole laddove necessario o opportuno e colmando delle possibili lacune, se presenti, dell’impianto attuativo;
- di rendere gli istituti interessati maggiormente coerenti con i principi e i criteri di delega, anche attraverso un’opera di semplificazione di specifici meccanismi procedurali e processuali, nonché di risolvere problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L’intervento normativo reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Nel dettaglio, con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, si è data attuazione alla legge 27 settembre 2021, n. 134, recante “*Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*”, così operando un ampio ed ambizioso progetto di riforma del processo penale orientato al perseguimento degli obiettivi di efficienza del sistema giudiziario, in linea con i targets definiti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevedono entro il 2026 la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio.

L’intervento di riforma della giustizia penale, delegato al governo dall’articolo 1 della legge citata, è stato particolarmente ampio e articolato e ha implicato l’introduzione di nuove disposizioni nel codice penale, nel codice di procedura penale e nelle principali leggi complementari ai due codici.

Nello specifico l’intervento di riforma operato con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ha riguardato i seguenti ambiti:

- a) diritto penale sostanziale, con le modifiche al libro I, II e III del codice penale recate dagli articoli 1, 2 e 3;
- b) diritto penale processuale, con le modifiche al libro I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XI, nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura;
- c) disciplina organica della giustizia riparativa;
- d) ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali;
- e) disposizioni transitorie, finali e abrogazioni.

Peraltro, nella consapevolezza della complessità dell'intervento riformatore, il legislatore delegante aveva già previsto che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi attuativi (dunque entro due anni decorrenti dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo), il Governo potesse, con la medesima procedura stabilita per l'adozione dei decreti delegati, adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi della legge-delega (art. 1, comma 4, legge 27 settembre 2021, n. 134).

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato quindi elaborato per fronteggiare alcune criticità applicative, emerse nella fase di prima attuazione della recente riforma del processo penale, segnalate dal mondo accademico, dall'avvocatura e dalla magistratura attraverso il questionario diffuso dall'Ufficio di Gabinetto.

Con il presente schema di decreto legislativo vengono apportate modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e ad alcune leggi speciali: in larga parte sono state introdotte disposizioni di puro coordinamento e/o chiarificatrici di istituti introdotti dal decreto legislativo n. 150 del 2022, nonché di correzione di errori materiali.

Gli unici interventi che incidono in modo sostanziale sull'attuale assetto della giustizia penale e che sono stati mossi dalla finalità di perfezionare i meccanismi procedurali introdotti dalla riforma in un'ottica di semplificazione e accelerazione processuale sono quelli afferenti gli istituti di risoluzione della cd. stasi del procedimento (articoli 412, 415-*bis* e 415-*ter* c.p.p. e 127 disp. att. c.p.p.) e di cd. *sentencing*, sia in primo che in secondo grado (articoli 545-*bis*, 598-*bis* e 599-*bis* c.p.p.).

Pertanto, è possibile concludere che il quadro normativo nazionale sul quale il presente decreto legislativo è destinato ad incidere è costituito dai seguenti provvedimenti:

- 1) regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 "Codice penale", come successivamente modificato ed integrato anche per effetto del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;
- 2) decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 "Codice di procedura penale", come successivamente modificato ed integrato anche per effetto del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;
- 3) decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 recante "*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*";
- 4) legge 30 aprile 1962, n. 283 recante «*Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*»;

- 5) legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «*Modifiche al sistema penale*»;
- 6) decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 recante «*Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468*»;
- 7) decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante disciplina della «*Responsabilità amministrativa delle società e degli enti*»
- 8) legge 27 settembre 2021, n. 134, recante «*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*»;
- 9) decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 di «*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*».

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La proposta normativa incide sulle seguenti disposizioni vigenti:

A) rispetto al codice penale, con l'**articolo 1**:

- è modificato l'articolo 582 del codice penale, al fine di coordinarlo con le modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 150 del 2022 al regime di procedibilità del delitto di lesioni e con la sopravvenuta modifica dell'articolo 583-*quater*, secondo comma, c.p. introdotta dall'articolo 16 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34: è prevista la procedibilità d'ufficio per il delitto di lesioni, quando lo stesso sia compiuto a danno del personale esercente la professione sanitaria sia che si tratti di lesioni lievi sia che si tratti di lesioni gravi o gravissime, sopprimendo il riferimento all'articolo 61, numero 11-*octies*, ed inserendo il più opportuno richiamo all'articolo 583-*quater*, secondo comma, primo periodo c.p.;
- è modificato l'articolo 635 del codice penale: al fine di omologare il regime di procedibilità di tale reato a quello previsto per la fattispecie analoga e più grave di cui all'art. 625 c.p., prevedendo la procedibilità a querela nelle ipotesi in cui il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede;

A) rispetto al codice di procedura penale, l'**articolo 2** interviene:

- sull'articolo 111-bis c.p.p., al fine di estendere anche alla persona offesa la disposizione che consente alle parti personalmente di depositare gli atti in modalità analogica, in deroga alla regola del deposito telematico obbligatorio;
- sull'articolo 129-bis c.p.p., al fine di esplicitare il rinvio agli articoli 157 c.p. e 344-*bis* c.p.p. nonché il rinvio, nei limiti della compatibilità, all'articolo 304 c.p.p.. In sostanza, viene espressamente previsto che: - nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale, o dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa; durante il tempo di sospensione del procedimento/processo, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all'articolo 344-*bis* c.p.p. e i termini di custodia cautelare previsti dall'articolo 303, con il richiamo alla disciplina dettata dall'articolo 304, comma 6, riguardo ai limiti della sospensione della misura;
- sull'articolo 133-ter c.p.p., al fine di consentire, nei casi di urgenza, l'abbreviazione del termine che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza e la data fissata per lo svolgimento dell'atto a distanza;

- sull'articolo 154 c.p.p., al fine di correggere un errore materiale al comma 1. Quanto al comma 1-*bis*, viene previsto che, per le notificazioni alla persona offesa dei soli atti introduttivi del giudizio, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, l'autorità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria, esclusivamente quando ricorrano le circostanze eccezionali espressamente indicate (*Quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare [..]*), che già consentono di avvalersi della polizia giudiziaria per la notificazione all'imputato dei medesimi atti;
- sull'articolo 157-ter c.p.p., al fine di rimediare ad un *deficit* di coordinamento tra l'art. 161 c.p.p. e l'art. 157-ter c.p.p., chiarendo che, se il domicilio dichiarato o eletto è insufficiente o inidoneo, la notifica degli atti introduttivi del giudizio avviene mediante consegna al difensore, in coerenza con quanto previsto dall'art. 161;
- sull'articolo 296 c.p.p., al fine di chiarire che gli elementi che fondano la dichiarazione di latitanza devono "dimostrare" e non "provare" l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarsi, atteso che il concetto tecnico di "prova" di fatto renderebbe estremamente difficoltosa, se non impossibile, la concreta applicazione dell'istituto;
- sull'articolo 304 c.p.p., al fine di coordinarlo con l'art. 554-*bis* c.p.p. che disciplina la nuova udienza predibattimentale, prevedendo la sospensione dei termini di durata massima di custodia cautelare durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere *a*) e *b*) del medesimo articolo;
- sull'articolo 324 c.p.p., al fine di rimediare ad un *deficit* di coordinamento con l'abrogato comma 2 dell'art. 161 c.p.p., eliminando il rinvio a quest'ultimo;
- sull'articolo 408 c.p.p., al fine di correggere un *refuso* eliminando la previsione dell'avviso all'indagato;
- sull'art. 412 c.p.p., al fine di coordinarlo con il novellato art. 415-*ter* c.p.p., alla luce della modifica dell'art. 415-*bis* (di cui appresso); in particolare, si prevede anche l'estensione a 90 giorni del termine per lo svolgimento delle indagini da parte del PG, quando questi ne abbia disposto l'avvocazione: termine da ritenersi quello minimo idoneo a consentire l'efficacia dell'azione investigativa;
- sull'articolo 415-*bis* c.p.p., eliminando i commi da 5-*bis* a 5-*quinquies*, che disciplinavano un articolato *sub*-procedimento diretto a consentire/imporre al pubblico ministero un percorso volto a giustificare la mancata emissione dell'avviso *ex* art. 415-*bis* c.p.p. prima della scadenza del termine di conclusione delle indagini. In tale prospettiva, la facoltà per il PM di chiedere di ritardare la notifica dell'avviso *ex* art. 415-*bis* c.p.p. (per ragioni di tutela del segreto investigativo) viene limitata alla scadenza dei termini per l'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.
- sull'articolo 415-*ter* c.p.p., al fine di riformulare complessivamente la disciplina della risoluzione della "stasi patologica", prevedendo il controllo da parte del giudice per le indagini preliminari, in luogo del Procuratore generale, che viene esteso anche nella fase dell'autorizzazione al ritardato deposito degli atti;
- sull'articolo 420-*quater*, che, avuto riguardo al contenuto della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato reca, per effetto della modifica apportata al comma 4, una diversa modulazione dei mesi di riferimento per la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo (che coincidono ora con i mesi di marzo e di ottobre, in luogo di febbraio e settembre) in modo da evitare che detta udienza possa cadere a ridosso della fine del periodo feriale;
- sull'articolo 438, escludendo il riferimento al parametro della prevedibilità in relazione alle tempistiche di espletamento dell'istruttoria dibattimentale. Si tratta di una modifica volta a dare maggiore effettività all'istituto, prevedendo che il giudice debba valutare l'economia

processuale della scelta del rito rispetto alla maggiore complessità del dibattimento, e non solo, dunque, rispetto ai “prevedibili tempi” dell’istruzione.

- sugli articoli 450, 456, 601 e 656 al fine di tassativizzare (con riferimento al giudizio direttissimo, al giudizio immediato, alla citazione in appello e al provvedimento di esecuzione) la causa di nullità dell’omesso avvertimento all’imputato del fatto che, non comparendo, sarà giudicato in assenza, così superando un difetto di coordinamento determinato dalla tecnica del rinvio ad una previsione innovata sul punto con specifico riferimento al decreto che dispone il giudizio (articolo 429, comma 2, c.p.p., lettera f), giusta le modifiche apportate alla disciplina sulla contumacia. Inoltre, il legislatore è intervenuto:
- sull’articolo 456 ampliando il contenuto del decreto di citazione a giudizio immediato e prevedendo che contenga specifica informazione circa la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;
- sull’articolo 601 specificando l’obbligo di comunicazione al procuratore generale dell’avviso di fissazione del giudizio di appello;
- sull’articolo 459 esplicitando la possibilità che, in caso di decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, possa essere richiesta anche a prescindere dalla proposizione di un atto di opposizione. In detto caso, in ipotesi di respingimento della richiesta, il giudice dichiara esecutivo il decreto.
- sull’articolo 510, abrogando il comma 3-bis e disponendo dunque che la trascrizione della riproduzione audiovisiva dell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell’articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto sia sempre disposta, a prescindere dalla richiesta delle parti;
- sull’articolo 545-bis, riscrivendo la precedente formulazione: si prevede ora che la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sia decisa immediatamente dal giudice. Solo nell’ipotesi in cui ciò non risulti possibile il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti ed acquisito il consenso dell’imputato, integra direttamente il dispositivo (a differenza che nella formulazione precedente che si basava invece sul meccanismo del *sentencing*, e veniva invece richiesta la necessità della fissazione di una apposita udienza entro 60 giorni). La nuova norma prescrive invece che la fissazione di una nuova udienza sia circoscritta alle sole ipotesi in cui si rendano necessari ulteriori accertamenti. Al comma 3 del medesimo articolo viene poi eliminato il riferimento agli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981, n. 689 per evitare il mantenimento di rimandi, che potrebbero risultare ridondanti, all’applicazione di normative vigenti di regolamentazione dell’istituto.
- sull’articolo 554-ter, ove è stato inserito il richiamo all’articolo 424, commi 2, 3 e 4 per ovviare ad un problema di difetto di coordinamento ed esplicitare quali siano i termini di deposito della sentenza pronunciata all’esito dell’udienza predibattimentale;
- sull’articolo 598-bis, ove sono stati innestati ulteriori commi (1-bis, 4-bis e 4-ter) e modificato il comma 2. Nello specifico, con il comma 1-bis si introduce anche nel giudizio di appello la possibilità per l’imputato di manifestare il proprio consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive fino a quindici giorni prima dell’udienza (comma 1-bis), ovvero sino alla data dell’udienza nel caso di udienza partecipata (comma 4-bis). L’ulteriore disciplina è finalizzata a regolamentare l’operatività del meccanismo del *sentencing* in grado di appello, anche alla luce ed in maniera coordinata alle modifiche introdotte all’art. 545-bis c.p.p.;
- sull’articolo 599-bis, ancora una volta per completare la disciplina ivi dettata coordinandola al tempo stesso con il meccanismo del *sentencing*;
- sull’articolo 601 (si rimanda a quanto sopra illustrato con riferimento a detto articolo);

- sull'articolo 656, ampliano il contenuto necessario dell'ordine di esecuzione che deve ora anche contenere, in caso di processo svoltosi in assenza dell'imputato, specifica indicazione della possibilità di chiedere, entro trenta giorni dalla conoscenza della sentenza, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. La disposizione vigente infatti era lacunosa in parte qua e scontava pertanto un deficit di coordinamento con la disciplina dell'assenza;
- sull'articolo 676, con l'inserimento di un nuovo comma, il comma 3-bis, recante previsione della competenza del giudice dell'esecuzione a decidere, procedendo d'ufficio, in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. La previsione di detta nuova competenza contribuisce così ad evitare una inutile attivazione di un procedimento di esecuzione su istanza di parte a fronte di un meccanismo di riduzione obbligatorio per legge.

C) rispetto alle norme di attuazione, di coordinamento, e transitorie del codice di procedura penale, con **l'articolo 3** è modificato:

- l'articolo 63-bis, introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022, che nell'attuale formulazione prevede l'obbligo per le cancellerie di dare avviso di cortesia al destinatario di avvenuta notifica quando questa avvenga a mani di persona fisica diversa dal destinatario, limitando detto obbligo alla notifica dei soli seguenti atti: avviso di fissazione dell'udienza preliminare, atti di citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché decreto penale di condanna;
- l'articolo 127, la cui modifica è consequenziale alla semplificazione del meccanismo della stasi processuale. Si prevede ora che il pubblico ministero debba trasmettere al procuratore generale presso la Corte d'Appello gli elenchi relativi alle notizie di reato rispetto alle quali non vi sia stato un seguito processuale non più con cadenza settimanale, ma mensile, e che il procuratore generale, in caso di avocazione, disponga di 90 (e non più di 30) giorni del termine per lo svolgimento delle indagini. Le ulteriori modifiche apportate alle lettere a e b e c del comma 1 e l'abrogazione del successivo comma 2 discendono dalla necessità di coordinare la norma in questione con le modifiche che hanno interessato l'istituto processuale di riferimento (e che sono consistite nella eliminazione dei commi da 5-bis a 5-quinquies dell'articolo 415-bis, nella concentrazione della disciplina della risoluzione della stasi nell'articolo 415-ter, complessivamente riformulato e nella previsione, contenuta all'articolo 407-bis, comma 2, c.p.p., di un termine ulteriore, rispetto a quello di scadenza delle indagini preliminari, per effettuare le scelte più opportune al fine dell'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, ivi compresa la scelta di notificare l'avviso di conclusione delle indagini).

D) rispetto alle Legge 30 aprile 1962, n. 283 recante «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande» con **l'articolo 4** è modificato:

- l'articolo 12-ter, il cui comma 1 è stato riformulato al fine di circoscrivere l'operatività del meccanismo di estinzione alle sole contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda ovvero

con pena alternativa (con esclusione, dunque, di quelle punite con pena congiunta) giusta criteri di delega.

E) rispetto alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al sistema penale» con **l'articolo 5** è modificato:

- l'articolo 58, norma “sostanziale” nella quale è stato inserito il comma 2-bis recante al fine di ivi collocare la disciplina del consenso inteso quale condizione essenziale per l'applicazione delle pene sostitutive diverse da quella pecuniaria che deve essere valutato dal giudice preliminarmente all'attivazione del meccanismo di *sentencing* (ciò che nel testo vigente era ricavabile esclusivamente dall'articolo 545-bis c.p.p.).

F) rispetto al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 recante «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468» con **l'articolo 6** è modificato

- l'articolo 17, il cui comma 1 viene integrato con l'aggiunta del riferimento all'articolo 408 c.p.p. e con l'eliminazione del richiamo all'articolo 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La modifica si è resa necessaria per conformare la previsione al nuovo assetto ordinamentale, che ha ricondotto nell'art. 408 la disciplina precedentemente recata dal soppresso articolo 125 disp.att. c.p.p.

G) rispetto al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante disciplina della «Responsabilità amministrativa delle società e degli enti» con **l'articolo 7** è modificato:

- l'articolo 59, essendo stato espunto dal comma 1 il richiamo all'articolo 405 ed inserito invece un richiamo all'articolo 407-*bis* (ancora una volta per conformare l'articolato al nuovo assetto ordinamentale, che ha trasferito nell'articolo 407-*bis* la disciplina precedentemente contenuta nell'articolo 405);
- l'articolo 61, con l'inserimento di un ulteriore nuovo presupposto legittimante la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere da parte del giudice dell'udienza preliminare: ovvero l'impossibilità allo stato degli elementi acquisiti di formulare una “ragionevole previsione di condanna”. Anche in questo caso l'intervento si è imposto per coordinare l'articolo in commento all'articolo 425, comma 3, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022.

H) rispetto al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 recante norme di «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» con **l'articolo 8** è modificato:

- l'articolo 89, a cui è stato aggiunto un comma 5-bis volto a chiarire il termine di durata delle ricerche di cui all'articolo 420-quater, comma 3, (fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede) in tutti quei procedimenti aventi ad oggetto reati ai quali non si applica l'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale. Anche in questo caso l'inserimento di un nuovo comma nel corpo della norma transitoria si è

reso necessario per raccordare la disposizione sostanziale di cui all'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale – che si applicherà solo ai reati commessi successivamente l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 – con la previsione processuale di cui all'articolo 420-quater c.p.p..

I successivi **articoli 9, 10 ed 11**, dettando nuove disposizioni transitorie e disposizione finanziaria, invece, non costituiscono oggetto di trattazione nel presente paragrafo poiché non incidenti su leggi e i regolamenti già vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento non confligge con precetti costituzionali e ne è, anzi, attuazione. Gli obiettivi perseguiti, infatti, sono del tutto coerenti con i principi costituzionali e sovranazionali che notoriamente includono la ragionevole durata del processo tra i requisiti del giusto processo, o *fair trial* (artt. 111 Cost. e 6 Cedu).

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il provvedimento incide su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo attiene a materia regolata da disposizioni di rango primario e, come tale, non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Risultano pendenti in Parlamento le seguenti iniziative normative in materia analoga a quella trattata nelle proposte analizzate:

- **C.15** - 19^a Legislatura *On. Manfred Schullian (Misto)* “Modifica all'articolo 4 delle norme di attuazione di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in materia di deposito telematico di atti e documenti” (*Da assegnare*)
- **S.558** - 19^a Legislatura *Sen. Marco Silvestroni (Fdl) e altri* “Istituzione della Piattaforma unica per il deposito telematico dei documenti e degli atti dei processi civile, penale, amministrativo e tributario” (*non ancora iniziato l'esame*)
- **S.688** - 19^a Legislatura *Sen. Manfredi Potenti (LSP-PSd'Az)* “Modifiche all'articolo 16 decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di comunicazioni e notificazioni telematiche a cura della cancelleria” (*non ancora iniziato l'esame*).

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. Né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sui profili disciplinati.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo e ne costituisce, anzi, per gran parte, attuazione.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Le linee direttive sono quelle tracciate dalle direttive cui i singoli Stati membri si debbono adeguare.

In particolare, nell'intervento in materia di deposito telematico degli atti, si è tenuto conto della "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria", Bruxelles, 1.12.2021 COM(2021) 759 final 2021/0394 (COD).

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono introdotte specifiche definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema di atto normativo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per le modifiche apportate e riassunte *sub 3)* della Parte I, proprio in ragione dell'esigenza di realizzare il loro innesto nel tessuto normativo esistente.

In particolare:

- si è intervenuti sull'articolo 582 del codice penale, eliminando al primo comma il riferimento all'articolo 61, n. 11-*octies* c.p. ed inserendo il riferimento all'art. 583-*quater*, secondo comma, primo periodo;
- si è intervenuti sull'articolo 635 c.p., con un'integrazione al quinto comma, al fine di estendere la procedibilità a querela anche ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede;
- si è intervenuti sull'articolo 111-*bis* c.p.p. con un'integrazione al comma 4;
- si è intervenuti sull'articolo 129-*bis* c.p.p., sostituendo, ai commi 1, 2 e 3, il riferimento al decreto attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, con quello corretto del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150; il comma 4 è sostituito e sono stati inseriti i commi 4-*bis* e 4-*ter*;
- si è intervenuti sull'articolo 133-*ter* del codice di procedura penale, con una modifica al comma 1;
- si è intervenuti sull'articolo 154 del codice di procedura penale, con una modifica al comma 1 al fine di correggere un errore materiale e aggiungendo il comma 1-*bis*;
- si è intervenuti sull'articolo 157-*ter* del codice di procedura penale, con modifiche al comma 1, mediante integrazioni al primo e secondo periodo, e con innesti al comma 2;
- si è intervenuti sull'articolo 296 del codice di procedura penale, con la sostituzione di una parola al comma 2;
- si è intervenuti sull'articolo 304 del codice di procedura penale, aggiungendo al comma 1 la lettera *b-bis*);
- si è intervenuti sull'articolo 324 del codice di procedura penale, con soppressione di parole al comma 2;
- si è intervenuti sull'articolo 408 del codice di procedura penale, modificando il comma 3;
- si è intervenuti sull'articolo 412 del codice di procedura penale, sostituendo il comma 1, modificando il comma 2 e aggiungendo il comma 2-*bis*;
- si è intervenuti sull'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, modificando il comma 1 e sopprimendo i commi 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*;
- si è intervenuti sull'articolo 415-*ter* del codice di procedura penale, sostituendolo completamente;
- si è intervenuti sull'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, con-modifiche al comma 4, lettera *b*), numeri 1) e 2);
- si è intervenuti sull'articolo 438 del codice di procedura penale, con modifiche del comma 5;
- si è intervenuti sull'articolo 450 del codice di procedura penale, con modifiche del comma 3, mediante sostituzione del secondo periodo;
- si è intervenuti sull'articolo 456 del codice di procedura penale, aggiungendo al comma 2 un secondo periodo e aggiungendo il comma 2-*bis*;
- si è intervenuti sull'articolo 459 del codice di procedura penale, con integrazioni al comma 1-*ter*;
- si è intervenuti sull'articolo 510 del codice di procedura penale, sopprimendo il comma 3-*bis*;
- si è intervenuti sull'articolo 545-*bis* del codice di procedura penale, mediante sostituzione del comma 1 e modificando il comma 3;
- si è intervenuti sull'articolo 554-*ter* del codice di procedura penale, con integrazioni al comma 1;
- si è intervenuti sull'articolo 598-*bis* del codice di procedura penale, inserendo il comma 1-*bis*, inserendo al comma 2 un ulteriore periodo e aggiungendo, dopo il comma 4, i commi 4-*bis* e 4-*ter*;
- si è intervenuti sull'articolo 599-*bis* del codice di procedura penale, al comma 1, mediante integrazioni del secondo periodo e, dopo il terzo periodo, l'aggiunta di un quarto;

- si è intervenuti sull'articolo 601 del codice di procedura penale, mediante integrazioni al comma 3, aggiunta di un periodo al comma 5 e integrazioni al comma 6;
- si è intervenuti sull'articolo 656, integrando il comma 3;
- si è intervenuti sull'articolo 676 del codice di procedura penale, modificando il comma 1 e aggiungendo, dopo il comma 3, il comma 3-*bis*;
- si è intervenuti sull'articolo 63-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, con integrazioni al comma 1;
- si è intervenuti sull'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, modificando il comma 1, con sostituzione della lettera a), modificazione della lettera b) e soppressione della lettera c) e sopprimendo il comma 2;
- si è intervenuti sull'articolo 12-*ter* della legge 30 aprile 1962, n. 283, con integrazioni del primo comma;
- si è intervenuti sull'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, inserendo dopo il terzo comma;
- si è intervenuti sull'articolo 17 della legge 28 agosto 2000, n. 274, mediante integrazioni del comma 1;
- si è intervenuti sull'articolo 59 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, mediante integrazioni del comma 1;
- si è intervenuti sull'articolo 61 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, mediante integrazioni del comma 1;
- si è intervenuti sull'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, aggiungendo, dopo il comma 5, il comma 5-*bis*.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o che comportano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Sono state introdotte le seguenti disposizioni transitorie:

- l'articolo 9 (*Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità*) al fine di estendere le disposizioni dell'art. 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, anche al delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, con decorrenza dei termini ivi previsti dall'entrata in vigore del presente decreto;
- l'articolo 10 (*Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello*) al fine di consentire – sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 – al procuratore generale presso la corte di appello di depositare l'atto di impugnazione nella cancelleria della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono norme di delega aperte relative alla medesima materia, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non prevede successivi interventi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'Amministrazione proponente.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché il Ministero può disporre autonomamente dei dati necessari.



Ministero della Giustizia

Ufficio Legislativo

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR, con riferimento allo Schema di decreto legislativo recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*", in relazione al ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

a) Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari

Con legge delega n. 134 del 2021 recante "*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*" il legislatore delegante, consapevole della complessità dell'intervento delegato al Governo, ha previsto che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi attuativi (dunque entro due anni decorrenti dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del D.lgs. n. 150/2022) si potesse procedere, con la medesima procedura stabilita per l'adozione dei decreti delegati, ad adottare eventuali disposizioni a titolo *correttivo* e *integrativo*, nel rispetto dei principi e criteri direttivi della legge-delega (art. 1, comma 4, legge 27 settembre 2021, n. 134).

Con lo schema di decreto legislativo in esame si propongono i necessari interventi *correttivi* e *integrativi* al fine di fronteggiare le criticità applicative, emerse nella fase di prima attuazione della citata riforma del processo penale operata con D. Lgs n. 150/22 (peraltro segnalate dal mondo accademico, dall'avvocatura e dalla magistratura attraverso un questionario diffuso dall'Ufficio di Gabinetto nell'ambito delle attività di monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale).

Le norme proposte - di tipo *correttivo*, *integrativo* nonché di *coordinamento* - non involgono costi di adeguamento apportando limitate e minimali modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, ad alcune leggi speciali, e sono volte ad armonizzare il sistema ordinamentale e rafforzare il raggiungimento degli obiettivi di maggiore efficienza della giustizia penale.

Il provvedimento è strutturato in 11 articoli ed introduce in larga misura disposizioni - di mero coordinamento e/o chiarificatrici di istituti introdotti dal decreto legislativo n. 150 del 2022, nonché di correzione di errori materiali - che non possono ritenersi, per loro natura, associate a costi di adeguamento impattanti per i destinatari delle medesime, dal che lo stimato impatto minimale dell'intervento che giustifica la richiesta di esenzione dalla redazione dell'AIR.

Si segnala che:

- i primi dieci articoli introducono alcune modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2022 relativamente ad alcune norme del codice penale, del codice di procedura penale e delle leggi speciali, al fine di rendere gli istituti interessati maggiormente coerenti con i *principi e i criteri di delega* e a conseguire un'opera di semplificazione di specifici meccanismi procedurali e processuali, nonché di risolvere problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma;
- l'ultimo articolo attiene alle disposizioni finanziarie, come meglio scrutinate in sede di «relazione tecnica» posta a corredo dell'intervento normativo che occupa.

Attesa la tipologia dell'intervento di carattere *correttivo* e *integrativo* si stima che gli impatti siano sovrapponibili a quelli già diffusamente rappresentati con la relazione AIR posta a corredo del citato il D.Lgs. n. 150/2022, e nel dettaglio, si osserva quanto segue.

L'articolo 1 apporta modifiche al Codice penale ed in particolare, agli articoli 582 e 635, intervenendo sulla materia della procedibilità a querela. L'intervento relativo all'articolo 582 ("Lesione personale") secondo comma c.p. (lettera a) è reso necessario al fine di rendere più chiare le regole della procedibilità d'ufficio per il delitto di lesioni, quando lo stesso sia compiuto a danno del personale esercente la professione sanitaria, sia che si tratti di lesioni lievi sia che si tratti di lesioni gravi o gravissime. A tal fine, da un lato viene soppresso il riferimento all'articolo 61, numero 11-*octies*, che continua ad essere applicato ad ogni altro reato diverso dalle lesioni commesse in danno al personale esercente la professione sanitaria, dall'altro viene inserito il più opportuno richiamo all'articolo 583-*quater*, secondo comma, primo periodo c.p. come modificato dal D.L. 30 marzo 2023, n.34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56.

I dati di seguito riportati in tabella evidenziano, peraltro, la scarsa portata del numero dei procedimenti penali iscritti e definiti con riguardo alle fattispecie di cui all'art. 582 co. 2 c.p. e 583 quater c.p. di talché si stima, in proiezione, una portata esigua dei nuovi procedimenti, fermo restando che si procederà al monitoraggio delle nuove iscrizioni.

Tab.1 - Procedimenti penali iscritti e definiti nei tribunali ordinari - sezioni gip/gup e dibattimento - contenenti i reati in elenco. Anni 2019-2021

| Reati | Sezione Gip/Gup | | | | | | Sezione Dibattimento | | | | | |
|----------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | iscritti | Definiti | iscritti | Definiti | iscritti | Definiti | iscritti | Definiti | iscritti | Definiti | iscritti | Definiti |
| art.582 c.p. | 37.125 | 35.677 | 34.332 | 31.772 | 36.499 | 36.898 | 28.074 | 23.864 | 22.628 | 17.842 | 25.764 | 24.018 |
| di cui: | | | | | | | | | | | | |
| art. 582 co. 2 c.p. | 1.639 | 1.580 | 1.601 | 1.440 | 1.597 | 1.617 | 1.437 | 1.129 | 1.152 | 906 | 1.158 | 1.259 |
| art. 583 quater c.p. | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Per quanto riguarda la modifica all'ultimo comma dell'articolo 635 c.p. ("Danneggiamento") (lettera b) si evidenzia che la stessa è tesa a conformare il regime di procedibilità di tale reato a quello già previsto per la fattispecie analoga e più grave di cui all'art. 625 c.p., per la quale già con il d. lgs. n. 150 del 2022, era stato introdotto il regime della procedibilità a querela nelle ipotesi in cui il fatto fosse commesso su *cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede*.

Si rappresenta, infine, che la modifica introdotta all'articolo 635 c.p. ha comportato la necessità di rivisitare la disciplina transitoria, inserendo all'articolo 9, comma 1 del presente decreto legislativo una previsione specifica per il delitto di cui al riformato articolo 635 c.p., con la quale si estende anche a questa fattispecie l'applicazione dell'articolo 85 del decreto legislativo 150 del 2022 ("Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità"), come modificato dal D.L. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022, quando il delitto di cui è detto sopra sia stato commesso prima dell'entrata in vigore del presente decreto su *cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione pubblica*, con la necessaria precisazione che i termini previsti dal menzionato art. 85 decorrono dall'entrata in vigore dell'emanando decreto legislativo.

Si tratta di disposizioni, di carattere ordinamentale e precettivo nonché di necessario coordinamento normativo con le disposizioni intervenute successivamente al decreto legislativo n. 150 del 2022, non suscettibili di determinare costi di adeguamento in capo ai destinatari.

Con l'articolo 2 s'interviene su una serie di disposizioni del codice di procedura penale al fine di garantire maggiore trasparenza nell'applicazione delle norme e certezza nel diritto.

Con la lettera a) viene apportata una specificazione all'articolo 111-bis, comma 4 c.p.p. riguardo ai soggetti cui è consentito depositare gli atti con modalità non telematiche inserendo fra questi anche "la persona offesa dal reato" che diviene parte solamente all'atto della costituzione di parte civile e non è menzionata nella dizione attuale della norma.

Tale correttivo, volto a non gravare di oneri insorgibili categorie di soggetti che potrebbero non avere neppure le abilità tecniche (oltre che gli strumenti necessari) è, altresì, una forma di tutela di categorie per così dire astrattamente "deboli".

La disposizione ha natura ordinamentale non suscettibile di comportare costi di adeguamento e/o oneri in capo ai destinatari delle disposizioni.

La lettera b) interviene sull'articolo 129-bis c.p.p. in materia di accesso alla giustizia riparativa: nei numeri 1, 2 e 3 si tratta solo di precisare gli estremi del decreto legislativo attuativo della riforma del processo penale, mentre il numero 4 sostituisce il comma 4 del citato articolo e vengono introdotti ulteriori due commi 4-bis e 4-ter.

L'intento è quello di favorire lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa anche per i reati perseguibili a querela di parte che, attraverso l'esito positivo del programma, può essere rimessa e, conseguentemente, estinguere anche in tali ipotesi il procedimento in corso. Pertanto, è previsto che in pendenza di procedimento penale l'imputato possa richiedere al giudice la sospensione del processo per un periodo non superiore a 180 giorni, nel corso dei quali il giudice, in contraddittorio, può acquisire le prove che non sono rinviabili. Per le medesime finalità, il giudice valuta se disporre la sospensione del procedimento ancor prima dell'esercizio dell'azione penale, al momento della notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari, sentito il pubblico ministero. Conseguentemente, per finalità di garanzia processuale e tutela del diritto di difesa delle persone viene prevista la sospensione dei termini di prescrizione dei reati, nonché dei termini sia di durata massima della custodia cautelare - soggetti ai sensi dell'articolo 310

c.p.p. ad impugnazione - sia i termini di procedibilità dei giudizi di impugnazione (appello e cassazione) ai sensi dell'articolo 344-bis c.p.p.

La norma ha carattere ordinamentale e procedurale e non presenta profili di onerosità per i singoli destinatari, in quanto è diretta a semplificare le attività processuali e a deflazionare il carico processuale mediante la possibilità dell'esito positivo del percorso riparativo.

Con la lettera c) vengono apportate modifiche all'articolo 133-ter, comma 1 c.p.p. in materia di atti da compiersi a distanza. In particolare, si prevede che in caso di atti urgenti il termine di tre giorni tra la notifica del decreto e lo svolgimento dell'udienza sia derogato consentendo l'abbreviazione del medesimo, nel rispetto delle garanzie di tutela difensiva di cui al comma 7 del medesimo articolo.

La norma di carattere ordinamentale e procedurale, non presenta profili di onerosità per i singoli destinatari.

Con la lettera d) s'interviene sull'articolo 154, comma 1, secondo periodo c.p.p. mediante una integrazione lessicale, mentre s'introduce un nuovo comma 1-bis con il quale si ribadisce la possibilità da parte dell'autorità giudiziaria di avvalersi della polizia giudiziaria anche per le notifiche alla persona offesa dal reato, soprattutto al fine di evitare la prescrizione del reato e le improcedibilità dei giudizi di impugnazione (*Quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare [...]*), che già consentono di avvalersi della polizia giudiziaria per la notificazione all'imputato dei medesimi atti. *L'intervento di tipo integrativo ed ordinamentale, per quanto sopra precisato, non è suscettibile di comportare costi di adeguamento in capo ai destinatari delle disposizioni.*

Con la lettera e) si attua un coordinamento fra l'articolo 157-ter e 161. L'intervento rimedia ad un deficit di coordinamento tra l'art. 161 c.p.p. e l'art. 157-ter c.p.p. e vale a chiarire che se il domicilio dichiarato o eletto è insufficiente o inidoneo, la notifica degli atti introduttivi del giudizio avviene mediante consegna al difensore, in coerenza con quanto previsto dall'art. 161. È evidente che, in mancanza di un tale intervento, l'avviso dato ex art. 161 c.p.p. circa le conseguenze della dichiarazione o elezione inidonea sarebbe *inutiliter dato*, ciò che peraltro risulterebbe in contrasto con i principi e i criteri di delega richiamati.

La norma, di necessario coordinamento e volta alla armonizzazione del sistema ordinamentale, non presenta profili di onerosità per i destinatari.

Le modifiche apportate con le lettere f), g), h), ed i) coordinano il testo delle disposizioni (articolo 297, comma 2, articolo 304, comma 1, lettera b-bis di nuova introduzione, articolo 324, comma 2 e articolo 408, comma 3 c.p.p.) ivi richiamate con le finalità della riforma del processo penale e in quanto tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dei singoli destinatari.

Con le lettere l), m) ed n) si disciplina la materia relativa all'avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la corte d'appello. In tale ambito si evidenzia, preliminarmente, il dato esiguo dei procedimenti penali avocati dalle procure generali della repubblica nel periodo esaminato, dal 2019 al 2022.

Tab.2 - Procedimenti penali avocati dalle Procure Generali della Repubblica - Anni 2019-2022

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------|------|------|------|
| Avocazioni iscritte | 105 | 69 | 44 | 44 |
| di cui: | | | | |
| avocazione indagini Ai Sensi Art 372 c.p.p. | n.d. | n.d. | 4 | 4 |
| avocazione indagini ai sensi dell'art.412 c.p.p.co.2 | n.d. | n.d. | 18 | 26 |
| avocazione indagini ai sensi dell'art.412 c.p.p. co.1 esclusi istanza di parte | n.d. | n.d. | 9 | 5 |
| avocazioni per accoglimento di istanza di parte art.413 c.p.p. | n.d. | n.d. | 13 | 9 |

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

L'articolo 412 c.p.p. è quasi integralmente sostituito, mentre vengono soppressi i commi da 5-bis a 5-sexies dell'articolo 415-bis c.p.p. e viene riscritto integralmente l'articolo 415-ter c.p.p.

In particolare, il procuratore generale presso la corte d'appello ha facoltà di disporre con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari qualora il p.m. procedente non abbia esercitato alcuna azione entro i termini previsti per l'espletamento delle indagini come riportati dall'articolo 407-bis, comma 2 c.p.p.

Si precisa al riguardo che il p.m. deve depositare la documentazione relativa alle indagini preliminari alla segreteria, alla scadenza dei termini prefissati, se non ha adottato iniziative riguardo al procedimento in corso e del deposito deve darne comunicazioni alle parti e al procuratore generale presso la corte d'appello. Sono, altresì, disciplinate nel nuovo articolo 415-ter c.p.p. al comma 2 le eccezioni alla regola di cui si è detto sopra, al comma 3 l'eventuale proroga del deposito e infine al comma 4 la valutazione delle ragioni del ritardo da richiedere al giudice da parte dell'indagato e della persona offesa. Infine, qualora non disponga l'avocazione il procuratore generale può ordinare con decreto motivato al p.m. procedente di assumere le proprie determinazioni in un tempo non superiore a 20 giorni.

L'intervento, in materia di indagini preliminari, è consistito nella eliminazione dei commi da 5-bis a 5-quinquies dell'articolo 415-bis e nella concentrazione della disciplina della risoluzione della stasi nell'articolo 415-ter, complessivamente riformulato.

Si tratta di un correttivo volto a dare piena attuazione *ai principi e criteri direttivi della legge-delega (art. 1, comma 4, legge 27 settembre 2021, n. 134)* e motivato dalla osservazione che la disciplina già dettata ai commi da 5-bis a 5-quinquies dell'articolo 415-bis eccederebbe i criteri di delega, i quali attengono soltanto alla "stasi patologica" (come peraltro risulta confermato dalla introduzione dell'art. 407-bis, comma 2, che definisce la "stasi patologica" anche nei casi in cui vi sia stata emissione dell'avviso *ex art. 415-bis*).

Inoltre, non era ravvisabile alcuna esigenza – né nella delega era previsto – di effettuare interventi diretti a consentire/imporre al pubblico ministero un percorso (tradottosi in un articolato quanto inutile *sub-procedimento*) volto a giustificare la mancata emissione dell'avviso *ex art. 415-bis c.p.p.* prima della scadenza del termine di conclusione delle indagini, circostanza in esito alla quale non è prevista, peraltro, alcuna sanzione processuale (non vi è infatti materia di inutilizzabilità, che riguarda semmai solo le indagini svolte dopo la scadenza dei termini).

L'intervento con le disposizioni correttive dello schema di decreto legislativo mira, pertanto, ad eliminare tale rilevata incoerenza nella vigente disposizione.

Risulta, infatti, asistemático imporre un controllo sulla scelta del pubblico ministero di ritardare la notifica dell'avviso *ex art. 415-bis c.p.p.* motivata dalla tutela del segreto investigativo, in una fase che non integra una stasi patologica.

L'intervento proposto di tipo correttivo mira, dunque, a garantire il pieno rispetto dei criteri di delega e, al contempo, opera una complessiva semplificazione del meccanismo di risoluzione della stasi, sempre mantenendo ferme le garanzie per le parti ed anzi prevedendo un più incisivo controllo da parte del giudice per le indagini preliminari, che, con la nuova formulazione, viene esteso anche nella fase dell'autorizzazione al ritardato deposito degli atti.

Tali disposizioni di tipo correttivo sono per loro natura non suscettibili di comportare costi di adeguamento in capo ai destinatari delle disposizioni.

Le modifiche agli articoli 412 c.p.p. e 127 disp. att. c.p.p. sono, con evidenza, consequenziali alla semplificazione del meccanismo della stasi realizzata con i correttivi agli articoli 415-bis e 415-ter c.p.p., prevedendosi, peraltro, anche una estensione (da trenta a novanta giorni) del termine per lo svolgimento delle indagini da parte del procuratore generale, quando questi ne abbia disposto l'avocazione: termine da ritenersi quello minimo idoneo a consentire l'efficacia

dell'azione investigativa, avuto riguardo alla circostanza che l'esercizio del potere di avocazione può riguardare (e, di fatto, spesso riguarda) procedimenti di particolare complessità.

Tali disposizioni di tipo correttivo e di coordinamento, non sono suscettibili di comportare costi di adeguamento in capo ai destinatari delle disposizioni.

Con le lettere o) e p) vengono apportate minime modifiche agli articoli 420-quater e 438 c.p.p. coordinando le scadenze processuali alle fasi e ai tempi giudiziari. Stante la natura ordinamentale, non si rinvergono profili di onerosità per i destinatari dell'intervento.

Le lettere q) e r) introducono correttivi di coordinamento.

Le interpolazioni agli artt. 450, 456 e 601 c.p.p. sono volte a sanare i difetti di coordinamento con la disciplina dell'assenza quanto al decreto di giudizio immediato (art. 456 c.p.p.) ed alla presentazione dell'imputato a giudizio direttissimo (art. 450 c.p.p.), anch'essi, ovviamente, atti di *vocatio in iudicio*, e quanto alla citazione dell'imputato per il giudizio di appello di cui all'art. 601 c.p.p.

Il difetto di coordinamento è sanato mediante l'inserimento, in entrambe le disposizioni, dell'ulteriore requisito dell'avvertimento all'imputato che, non comparendo, sarà giudicato in assenza.

Le norme hanno carattere ordinamentale e procedurale e, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per i destinatari della norma, dal momento che sono dirette a introdurre il necessario coordinamento normativo per migliorare il funzionamento del processo, anche in assenza dell'imputato, sopperendo alla predetta condizione.

Con la lettera s) viene modificato il comma 1-ter dell'articolo 459 c.p.p. coordinando, in conformità della legge delega sulla riforma, le disposizioni inerenti l'applicabilità della pena comminata attraverso il decreto penale di condanna: si dispone, quindi, che in caso di condanna a pena pecuniaria sostitutiva l'imputato possa richiedere il lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva, anche con semplice istanza e qualora non ne ricorrano i presupposti e non sia stata presentata opposizione al decreto lo stesso divenga immediatamente esecutivo.

La disposizione in esame ha natura ordinamentale e precettiva e non presenta profili di onerosità per i destinatari, attuandosi con la modifica apportata un efficace e rapido coordinamento fra le norme che dispongono l'applicazione delle pene detentive, pecuniarie e sostitutive nell'ottica di un efficientamento del sistema sanzionatorio penale.

La lettera t) interviene sull'art. 510 e sopprime il comma 3-bis;

La lettera u) interviene sostituendo il comma 1 dell'articolo 545-bis c.p.p. con il quale viene previsto il meccanismo di c.d. *sentencing* qualora non sia possibile sostituire immediatamente la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge n. 689 del 1981.

La disposizione ha natura ordinamentale e procedurale e pertanto, non è in grado di produrre nuovi oneri per i destinatari, tendendo la stessa alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato fornendogli la possibilità di scelta della sanzione per lo stesso meno gravosa.

Alla lettera v) viene apportata la modifica, *ordinamentale e senza oneri aggiuntivi per i destinatari*, all'articolo 554-ter c.p.p., in quanto la stessa è diretta ad integrare con più puntuali riferimenti normativi i termini di deposito della sentenza pronunciata all'esito dell'udienza predibattimentale.

Con la lettera z) s'interviene sull'articolo 598-bis c.p.p. per coordinare il cd. meccanismo di *sentencing* di cui all'art. 545-bis c.p.p. con il giudizio di appello, mediante la scansione dei termini entro i quali l'imputato può esprimere una valida manifestazione del consenso, preservando inoltre, quanto più possibile, il contraddittorio scritto tra le parti nella forma di trattazione con rito camerale "non partecipato".

In analogia alla lettera t), si rappresenta che anche la disposizione in esame ha natura ordinamentale e procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per i destinatari, ponendosi sulle stesse linee tracciate per l'applicazione dell'articolo 545-bis c.p.p., producendo effetti positivi in termini di tempi e di costi in quanto i tempi della procedura sono più contenuti richiedendo minori adempimenti processuali.

Con la lettera aa) disciplina l'applicazione della pena, con il consenso delle parti, *c.d. patteggiamento in grado d'appello*, modificando l'articolo 599-bis, comma 1 c.p.p. e prevedendo che per la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva deve essere ugualmente prestato il consenso dell'imputato, ma almeno quindici giorni prima dell'udienza. Per il resto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 598-bis c.p.p. di cui alla lettera v).

Si segnala la natura ordinamentale e procedurale della disposizione in esame, che pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con la lettera bb) viene integrato l'articolo 601 c.p.p. in relazione ai requisiti necessari che deve contenere l'atto di citazione in appello al fine di evitare il verificarsi di vizi procedurali che possono inficiare il giudizio di impugnazione. *In particolare, l'atto deve contenere gli avvisi relativi all'assenza dell'imputato e l'avvertimento che qualora lo stesso non compaia, verrà giudicato in assenza.*

La lettera cc) interviene in materia di «programmi di giustizia riparativa» prevedendo che se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e procedurale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per i destinatari, dal momento che sono dirette a introdurre il necessario coordinamento normativo per migliorare il funzionamento del giudizio di appello anche in assenza dell'imputato.

La lettera dd) interviene sull'articolo 676 c.p.p. ed è volto a consentire al giudice dell'esecuzione di provvedere d'ufficio alla riduzione di un sesto in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa ai sensi dell'articolo 442 c.p.p. *c.d. decisione per giudizio abbreviato*, così evitandosi una inutile attivazione di un procedimento di esecuzione su istanza di parte a fronte di una riduzione obbligatoria per legge.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e procedurale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per i destinatari, dal momento che sono dirette a introdurre il necessario coordinamento normativo per migliorare il funzionamento del giudizio di appello anche in assenza dell'imputato. L'intervento non presenta profili di onerosità per i destinatari della norma e che contribuisce a snellire gli adempimenti e le attività processuali.

Con l'articolo 3 si interviene sul decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, contenente le norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, modificando alcune disposizioni al fine di armonizzarle con altri articoli del c.p.p. introdotti attraverso il D. Lgs. 150/2022 attuativo della riforma del processo penale e disciplinare con maggiore puntualità quanto in essi previsto. Nella specie, si tratta in primo luogo *dell'art. 63-bis disp. att. c.p.p.*, norma correlata all'art. 349, comma 3 c.p.p., in tema di notificazioni al difensore e al domiciliatario. In tali casi, al di fuori delle ipotesi appena menzionate, qualora la notificazione degli atti introduttivi del giudizio (ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e del decreto penale di condanna) avvenga mediante consegna dell'atto a persona fisica diversa dall'imputato, è prevista la comunicazione dell'avvenuta notifica dell'atto al destinatario attraverso un avviso di cortesia da parte delle cancellerie e segreterie giudiziarie, inviata al recapito telefonico o all'indirizzo di

posta elettronica dal medesimo indicati all'atto dell'identificazione della persona nei cui confronti vengono condotte le indagini.

Si rappresenta che la disposizione in esame è di natura ordinamentale e non presenta profili di onerosità per i singoli destinatari, soprattutto in considerazione del fatto che gli adempimenti che il personale di cancelleria e segreteria è chiamato ad espletare afferiscono a compiti istituzionali già normalmente espletati prima della riforma e che possono essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tal proposito, si evidenzia che le ipotesi interessate saranno sempre più sporadiche, tenuto conto del sistema di notificazioni telematiche e della regola della domiciliazione ex lege presso il difensore.

In secondo luogo, l'intervento in esame modifica l'art. 127 delle disp. att. c.p.p., semplificando con la disposizione inserita al *comma 1 lett. a)* l'attività della segreteria del pubblico ministero che dovrà trasmettere, i dati anagrafici e identificativi in possesso della persona sottoposta alle indagini e quelli analoghi della persona offesa, al procuratore generale della corte di appello non più con cadenza settimanale, ma *mensile* raggruppandoli negli elenchi riepilogativi descritti nella successiva *lett. b)* del medesimo comma con ripartizione: di quelli per cui il p.m. non abbia esercitato alcuna azione entro i termini previsti per l'espletamento delle indagini come riportati dall'articolo 407-bis, comma 2 c.p.p.; quelli in cui sono previste le deroghe al deposito ai sensi del novellato articolo 415-ter comma 2 c.p.p. ovvero quelli in cui vi sia richiesta di differimento del deposito delle iniziative da intraprendere ai sensi dell'art. 415-ter, comma 3; nonché, infine, quelli in cui l'indagato e la persona offesa abbiano richiesto al giudice la valutazione delle ragioni del ritardo nel deposito (art. 415-ter commi 4 e 4-bis).

Si rappresenta, pertanto, che la norma ha carattere ordinamentale e precettivo e non è suscettibile di determinare un aggravio di oneri per la finanza pubblica. La stessa, infatti, realizza un coordinamento tra le disposizioni in materia di azione e iniziative del p.m. procedente con le emanande disposizioni inerenti ai casi di avocazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello, armonizzando le procedure, con semplificazione ed efficientamento dell'attività e degli adempimenti del personale amministrativo.

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 introducono modifiche nelle leggi speciali, al fine di rendere gli istituti interessati maggiormente coerenti con i succitati *principi e i criteri di delega*, anche attraverso un'opera di semplificazione di specifici meccanismi procedurali e processuali, nonché di risolvere problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma.

In particolare, all'articolo 4 vengono introdotte modifiche all'articolo 12-ter, primo comma della legge 30 aprile 1962, n. 283, per coordinare il sistema sanzionatorio previsto in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, con il nuovo sistema di applicazione delle pene sostitutive previsto dalla riforma del processo penale. A tal fine è modificato il comma 1 dell'articolo 12-ter della citata legge per chiarire che le disposizioni del presente articolo e quelle dei successivi articoli 12-*quater*, 12-*quinqies*, 12-*sexies*, 12-*septies*, 12-*octies* e 12-*nonies* si applicano anche alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni in materia di igiene e produzione, tracciabilità e vendita di prodotti alimentari punite con la pena dell'ammenda anche se alternativa a quella dell'arresto e che le condotte in esse previste possono essere eliminate tramite comportamenti risarcitori o riparatori con conseguente successiva estinzione della stessa contravvenzione.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e precettiva e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei singoli destinatari, in quanto sono tese ad applicare principi della riforma anche in ambito delle contravvenzioni in un settore delicato quale quello alimentare.

L'**articolo 5** è diretto a modificare la legge 24 novembre 1981, n. 689 ed in particolare, l'articolo 58 relativo al potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, prevedendo che le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Il consenso diviene quindi condizione essenziale per l'applicazione delle pene sostitutive diverse da quella pecuniaria.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non presenta profili di onerosità per i singoli destinatari, in quanto è tesa a semplificare le procedure, prevedendo che se il giudice già dispone degli elementi necessari per la sostituzione, ivi compreso il consenso dell'imputato – che in ipotesi lo abbia espresso in una fase antecedente o nel corso dell'udienza di discussione, – possa direttamente sostituire la pena detentiva, senza necessariamente attivare il meccanismo di sentencing.

Tutto questo risulta in linea con quel finalismo rieducativo che consente di modellare, plasmare un programma di trattamento individualizzato che sia il più possibile idoneo a contemperare esigenze di risocializzazione e di difesa sociale.

Da qui diviene la chiave di volta non soltanto di una corretta dosimetria della scelta in favore della sostituzione e del tipo di pena, ma anche del progetto di un trattamento sanzionatorio letteralmente costruito dal giudice stesso e dalle parti, dove il consenso delle parti diventa il fulcro, insieme alla valutazione discrezionale del giudice, di tutto il procedimento di applicazione delle pene sostitutive a cui il giudice si affida per rieducare ed reinserire socialmente il condannato con il minor sacrificio della libertà personale.

Con l'**articolo 6** s'interviene sugli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Con le modifiche apportate all'articolo 4, comma 1, lettera a) si sostituisce la parola fattispecie con ipotesi e si inseriscono le parole "quando dal fatto sia derivata una malattia di durata non superiore a venti giorni", mentre all'articolo 17 in materia di archiviazione viene inserito il necessario riferimento all'articolo 408 c.p.p., in quanto ritenuto quello più corretto rispetto alle nuove regole di giudizio in tema di richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

L'intervento presenta profili di onerosità per i destinatari poiché ha natura ordinamentale e procedurale, in quanto mira da una parte a sanare il difetto di coordinamento determinato dal mancato adeguamento dei richiami contenuti nell'art. 4 d.lgs. n. 274 del 2000 alla nuova formulazione dell'articolo 582 c.p., affermando in maniera puntuale la competenza del giudice di pace per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle ipotesi perseguibili a querela di parte, quando dal fatto sia derivata una malattia di durata non superiore a venti giorni, ad esclusione di una serie di fatti commessi elencati nello stesso comma 1 del citato articolo 4 e confermando/riaffermando la competenza del giudice ordinario per le ipotesi di lesioni, procedibili a querela, nei casi in cui la malattia abbia una durata superiore ai venti giorni, dall'altra ad intervenire per adeguare i richiami contenuti nell'articolo 17 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 con quelli più idonei dell'articolo 408 c.p.p., concernenti la richiesta di archiviazione nei procedimenti di competenza del giudice di pace.

L'**articolo 7** apporta modificazioni agli articoli 59 e 61 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Si segnala che con la modifica al comma 1 dell'articolo 59 del citato decreto legislativo viene sostituito il riferimento all'articolo 405 c.p.p. con quello più adeguato dell'articolo 407-bis c.p.p., prevedendo che la contestazione operata dal pubblico ministero all'ente per l'illecito

amministrativo dipendente dal reato è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 407-bis, comma 1 c.p.p.

Il secondo intervento sull'articolo 61, comma 1 realizza una forma di coordinamento con le nuove regole di giudizio previste per le sentenze di non luogo a procedere (articolo 425, comma 3 come modificato dal decreto legislativo 150 del 2022), inserendo fra i casi per i quali il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere, quelli in cui gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.

Le modifiche apportate hanno natura ordinamentale e procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dei singoli destinatari.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 89 del decreto legislativo n.150 del 2022, aggiungendo il nuovo comma 5-bis per dettare una disciplina transitoria per i reati ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 159, primo comma numero 3-bis c.p. in tema di sospensione della prescrizione come stabilito dall'ultimo comma dello stesso articolo. Si segnala, pertanto, che ai reati commessi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 150 del 2022 non si applicano le disposizioni dell'articolo 420-*quater*, comma 3 c.p.p. in materia di assenza dell'imputato. Di conseguenza, in tali ipotesi, il termine di prescrizione è quello ordinariamente previsto per i reati per cui si procede e non quello pari al doppio del termine di prescrizione previsto dall'articolo 157 c.p. (com'è invece per i procedimenti successivi all'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2022 in caso di assenza del prevenuto) ed il termine per le ricerche della persona assente effettuate dalla polizia giudiziaria è anch'esso ridotto e pari al predetto termine prescrizionale.

La disposizione in esame ha natura ordinamentale e procedurale e non presenta profili di onerosità per i singoli destinatari, atteso che la medesima si attiene al principio sostanziale di successione di leggi nel tempo.

Per quanto riguarda l'**articolo 9** si rinvia alle considerazioni già formulate all'articolo 1 del presente decreto relativamente all'articolo 635 c.p., *segnalando la natura ordinamentale della disposizione che pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dei destinatari della norma.*

L'articolo 10 detta le disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte d'appello. Pertanto, in attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 150 del 2022 (relativi alle modalità telematiche di deposito degli atti giudiziari, nonché alle regole tecniche inerenti le modalità di deposito non telematico e/o il malfunzionamento dei sistemi informatici), si prevede che il procuratore generale presso la corte d'appello può depositare l'atto d'impugnazione nella cancelleria della corte d'appello della circoscrizione dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e ai relativi adempimenti provvede la cancelleria della stessa corte, che comunica l'avvenuto deposito dell'impugnazione al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, nonché al pubblico ministero e alle parti private.

La norma ha natura ordinamentale e procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dei destinatari della norma, essendo diretta a colmare una lacuna dovuta all'impossibilità del deposito telematico da parte della procura generale presso la corte d'appello, circostanza che potrebbe determinare anche la scadenza dei termini previsti per l'impugnazione qualora si utilizzino gli attuali canali di comunicazione e trasmissione degli atti non telematici. Si segnala, infine, che le attività in capo al personale di cancelleria rientrano fra i compiti istituzionali già ordinariamente svolti.

L'articolo 11 detta le disposizioni finanziarie, prevedendo che dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico **dei destinatari della norma**, in quanto gli adempimenti collegati alle relative attività potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'intervento è predisposto, come sopra precisato, in funzione attuativa e correttiva di disposizioni allo stato già vigenti nell'ordinamento giuridico e nello spazio temporale (due anni) espressamente previsto dal legislatore delegante per la più completa ed esaustiva armonizzazione delle norme interessate dalla riforma oppure involge un esiguo numero di casi come emerge dai dati forniti nelle tabelle sopra rappresentato dalle quali, inoltre, possono essere tratte le stime in proiezioni temporale.

Come espressamente previsto all'art. 11, l'Amministrazione provvederà nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In conclusione, la natura ordinamentale dell'intervento in esame - che introduce disposizioni di tipo correttivo, integrativo ed ordinamentale nonché di coordinamento e di armonizzazione con l'ordinamento giuridico, volte ad intervenire su istituti già vigenti nel sistema ordinamentale come modificato dalla c.d. Riforma Cartabia del processo penale - porta ad escludere la configurazione di costi di adeguamento in capo ai cittadini, mentre gli adempimenti eventualmente connessi all'implementazione delle previsioni introdotte (così come l'implementazione delle misure organizzative previste) costituiscono esercizio delle competenze istituzionali già proprie degli apparati giudiziari ed amministrativi interessati (personale amministrativo) e, pertanto afferiscono all'esercizio di funzioni nell'ambito di istituti e moduli procedurali già noti all'ordinamento non suscettibili di importare ulteriori costi.

b) Numero esiguo dei destinatari dell'intervento

L'intervento normativo in esame, per quanto sopra diffusamente rappresentato, introduce disposizioni di tipo correttivo, integrativo ed ordinamentale nonché di coordinamento e di armonizzazione con l'ordinamento giuridico, volte ad intervenire su istituti già vigenti nel sistema ordinamentale, come modificato dalla c.d. Riforma Cartabia del processo penale e già diffusamente scrutinato, in ordine agli impatti sulla collettività, con la relazione AIR posta a corredo del citato il D.Lgs. n. 150/2022 (esaminata positivamente dagli organi deputati).

La tipologia dell'intervento, in larga misura di carattere "correttivo", non è destinata invero a produrre ulteriori effetti sui destinatari, di talché gli impatti che occupano sono del tutto sovrapponibili a quelli già rappresentati *illo tempore*.

Ciononostante, e per completezza in ordine agli istituti astrattamente suscettibili di allargamento della platea dei destinatari (correttivo su articolo 582 secondo comma lettera a) c.p. e risoluzione della stasi articolo 415-ter cpp) si rappresenta che, ad oggi, non è possibile fornire un dato preciso, ma esclusivamente delle stime sulla base dei dati inerenti ai procedimenti già iscritti in applicazione della normativa vigente.

Il dato che emerge dalle tabelle (si veda *sub 1* e *sub 2*) è del tutto trascurabile. Le previsioni sembrerebbero, pertanto, comportare un impatto su un numero assai esiguo di destinatari. In ogni caso ci si riserva di procedere, con attività di monitoraggio, a verifiche *ex post*.

Quanto, invece, ai soggetti pubblici (Ministero della giustizia ed articolazioni ministeriali: uffici giudicanti e requirenti), per la natura dell'intervento, si tratta di eventuali ampliamenti di competenze già in atto e, pertanto, non impattanti sulle attività già in essere.

c) Risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio

Con riferimento agli impatti finanziari dell'intervento, si specifica che le disposizioni del presente intervento, configurandosi come norme di carattere attuativo nonché correttivo, ordinamentale e precettivo, possono essere attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto di quanto precisato all'art. 11 e nella separata relazione tecnica.

d) Impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

Le disposizioni sopra esaminate non impattano, per loro intrinseca natura, sugli assetti concorrenziali del mercato e non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo, apparendo anzi necessarie ed in linea con l'ampio disegno volto all'efficienza del sistema penale e al raggiungimento degli obiettivi negoziati con la Commissione Europea nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Le disposizioni sopra esaminate si limitano ad apportare correttivi, integrazioni e coordinamento all'interno del procedimento penale al fine di armonizzare gli istituti interessati con il sistema ordinamentale vigente e garantire, tra gli obiettivi, la celerità dei procedimenti che, peraltro, è per sua natura idonea ad implementare l'attrattività del nostro sistema verso gli investimenti degli operatori stranieri. In ogni caso, l'intervento in esame non contiene alcuna restrizione all'accesso o all'esercizio di attività economiche.

Roma, 20 novembre 2023

Antonio Mura

Capo dell'Ufficio legislativo

mura

10 Via ...

VICE CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Pietro SPERA

VISTO

Roma,



Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

[Handwritten signature]





Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XIX/D56/23

Roma, 22 dicembre 2023

Caro Presidente,

facendo seguito alla nota del 5 dicembre 2023, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (atto Governo n. 102), Le invio copia del parere reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 20 dicembre 2023.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Rep. atti n. 186/CU del 20 dicembre 2023.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 20 dicembre 2023:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a norma del quale il Presidente del Consiglio dei ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

VISTA la nota prot. DAGL n. 11780 del 5 dicembre 2023, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 27089, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2023, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dell'espressione del parere in sede di Conferenza unificata;

CONSIDERATO che, con la suddetta nota, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha segnalato la particolare urgenza di procedere alla trasmissione del provvedimento di cui trattasi alle Camere per le eventuali osservazioni delle Commissioni, a causa del fatto che lo schema di decreto legislativo reca, tra l'altro, disposizioni di semplificazione di specifici meccanismi procedurali e processuali e anche in considerazione dell'aumento di procedimenti i cui termini di indagine andranno in tempi brevi a scadenza, con conseguente applicazione agli stessi dell'attuale meccanismo previsto dal vigente decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;

VISTA la nota prot. DAR n. 27348 del 7 dicembre 2023, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, unitamente alle relazioni citate, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché a tutte le amministrazioni interessate, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 14 dicembre 2023;

CONSIDERATI gli esiti della citata riunione tecnica, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno rappresentato di condividere il contenuto del provvedimento e l'ANCI ha richiamato il parere espresso in ordine allo schema di decreto di cui al rep. atti n. 143/CU dell'8 settembre 2022;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 20 dicembre 2023, di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- l'UPI, anche a nome dell'ANCI, ha espresso parere favorevole, rappresentando, con specifico riguardo alla posizione dell'ANCI, la difficoltà dei Comuni di sostenere l'impatto della giustizia riparativa senza la previsione di ristoro dei costi, specificando che tale impatto risulta insostenibile in considerazione della platea di riferimento pari a circa 11 mila detenuti per il 2021 delle strutture da attivare nei 26 distretti di Corte d'appello e delle risorse stanziare a valere sul Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, pari a 4.438.000 euro a decorrere dal 2022, che appaiono totalmente insufficienti, atteso che la stima complessiva dei costi dell'attività a carico dei 26 Comuni è di poco inferiore ai 100 milioni di euro, salvo le spese per l'individuazione e la manutenzione straordinaria per l'adeguamento dei locali;

CONSIDERATO che, durante la seduta del 20 dicembre 2023 di questa Conferenza, il rappresentante del Ministero della giustizia ha segnalato che nello schema in oggetto non sono presenti riferimenti alla giustizia riparativa e che tale terminologia è presente soltanto nel titolo dello schema di decreto legislativo, considerando, quindi, non pertinente l'intervento sul punto riguardante l'ANCI e manifestando, al contempo, la disponibilità a intervenire, per quanto possibile, perché i progetti possano e debbano essere realizzati, in quanto costituiscono obiettivo del PNRR. Il rappresentante del Ministero della giustizia ha rappresentato poi che la previsione effettuata dai Comuni, di 100 milioni di euro, non sembra assolutamente veritiera e che merita un deciso approfondimento, esprimendo disponibilità a un confronto su questo punto, ribadendo che, nel caso di specie lo schema non ha nessuna interferenza con i temi della giustizia riparativa;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XIX/D56/23

Roma, 5 gennaio 2024

Caro Presidente,

facendo seguito alla nota del 5 dicembre 2023, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (atto Governo n. 102), Le invio copia del parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali nell'adunanza del 21 dicembre 2023.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani



Firmato digitalmente da
CIRIANI LUCA
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzone, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l'avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della giustizia;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: "Regolamento") e, in particolare, l'articolo 36, paragrafo 4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: "Codice") e, in particolare, l'articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Agostino Ghiglia;

PREMESSO

Il Ministero della giustizia ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto legislativo che reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, sul cui schema il Garante ha reso parere il 1° settembre 2022 (doc. *web* n. 9802612).

Il d.lgs. n. 150 del 2022, come noto, costituisce esercizio della delega legislativa di cui alla legge 27 settembre 2021, n. 134, recante "*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*". Essa prevede peraltro, all'articolo 1, comma 4, che, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo possa, con la medesima procedura stabilita per l'adozione dei decreti delegati, adottare disposizioni correttive, coordinando e armonizzando le disposizioni in esso contenute con quelle dei codici penale e di procedura penale e di altre leggi dell'ordinamento interno, con l'intento ulteriore di perfezionare le norme, integrandole o modificandole laddove necessario o opportuno e colmando delle possibili lacune, se presenti, dell'impianto attuativo.

Il presente schema di decreto legislativo costituisce, dunque, una prima attuazione di tale disposizione.

RILEVATO

I primi dieci articoli dello schema di decreto introducono alcune modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2022 relativamente ad alcune norme del codice penale, del codice di procedura penale e delle leggi speciali, al fine di rendere gli istituti interessati maggiormente coerenti con i principi e i criteri di delega, anche attraverso un'opera di semplificazione di specifici meccanismi procedurali e processuali, nonché di risolvere problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma, mentre l'ultimo articolo attiene alle disposizioni finanziarie.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), coordina le modifiche introdotte con il d.lgs. n. 150 del 2022 al regime di procedibilità del delitto di lesioni e alla – sopravvenuta – modifica dell'articolo 583-*quater*, secondo comma, c.p. (introdotta dall'articolo 16 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34), per affermare con maggiore chiarezza il regime di procedibilità d'ufficio rispetto al delitto di lesioni commesso in danno di personale esercente professione sanitaria.

La lettera b) del medesimo articolo modifica poi l'ultimo comma dell'articolo 635 c.p. per uniformare il regime di procedibilità per tale reato a quello previsto per la fattispecie analoga e più grave di cui all'articolo 625 c.p..

La disposizione transitoria di cui all'articolo 9, comma 1, dello schema di decreto estende – coerentemente con la novella dell'articolo 635 c.p. - anche a questa ipotesi il regime transitorio già previsto in materia di modifica del regime di procedibilità dall'articolo 85 del d.lgs. n. 150 del 2022.

Le lettere l), m) e n) dell'articolo 1, mirano a realizzare una complessiva semplificazione del meccanismo di risoluzione della stasi procedimentale e delle procedure correlate all'avocazione delle indagini da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello, nonché della trasmissione, a quest'ultimo, da parte del procuratore della Repubblica, dell'elenco di cui all'articolo 127 disp. att. c.p.p.

L'articolo 2, c.1, lett. a), al fine di evitare un'ingiustificata disparità di trattamento, introduce il riferimento alla persona offesa (non compresa nel concetto di “parti”) nell'ambito della disposizione che legittima le “parti” personalmente al deposito degli atti in modalità analogica, derogando alla regola del deposito telematico obbligatorio. Le lettere b), i) e s) recano interventi di mero coordinamento di alcune norme processuali con l'istituto della giustizia riparativa.

L'articolo 2, c.1, lett. c) dello schema di decreto ammette, nei casi di urgenza l'abbreviazione del termine che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza e la data fissata per lo svolgimento dell'atto.

La lettera d) del medesimo articolo novella l'articolo 154 c.p.p., legittimando l'autorità giudiziaria ad avvalersi della polizia giudiziaria per le notificazioni dei soli atti introduttivi del giudizio alla persona offesa (che non abbia proposto querela nè nominato un difensore), al ricorrere delle circostanze eccezionali indicate.

La lettera e) colma una carenza di coordinamento tra l'articolo 161 e l'articolo 157-*ter* c.p.p., precisando che, laddove il domicilio dichiarato o eletto risulti

insufficiente o inidoneo, la notifica degli atti introduttivi del giudizio debba avvenire mediante consegna al difensore.

Con la lettera f) si novella l'articolo 296, c.2, con la sostituzione del concetto di prova con quello di dimostrazione, in ragione dell'incongruità del primo rispetto agli elementi che fondano la dichiarazione di latitanza che, di fatto, renderebbe estremamente difficoltosa, se non impossibile, la concreta applicazione dell'istituto.

La lettera g), analogamente, corregge il difetto di coordinamento dell'articolo 554-*bis* c.p.p. relativamente alla sospensione dei termini di custodia cautelare durante la fase del giudizio.

La lettera o) dell'articolo 2 introduce misure meramente organizzative relative al periodo immediatamente successivo al periodo feriale, mentre la lettera p) chiarisce che il giudice debba valutare l'economia processuale della scelta del rito abbreviato rispetto alla maggiore complessità del dibattimento (oltre che ai "prevedibili tempi" dell'istruzione).

Le lettere q), r), bb) e cc) interpolano gli articoli 450, 456, e 601 e 656 c.p.p. per sanare i difetti di coordinamento con la disciplina dell'assenza rispetto al decreto di giudizio immediato, alla presentazione dell'imputato a giudizio direttissimo, alla citazione dell'imputato per il giudizio di appello di cui all'articoli 601 c.p.p. e al provvedimento di esecuzione.

La lettera s) mira a semplificare l'istituto del procedimento per decreto, ammettendo il destinatario del decreto penale di condanna alla sostituzione in lavoro di pubblica utilità senza necessità di avanzare opposizione.

La lettera t) del medesimo articolo sopprime il comma 3-bis dell'articolo 510 c.p.p. – che circoscrive la possibilità di trascrizione della riproduzione audiovisiva unicamente ai casi in cui vi sia una richiesta dalle parti – così facendo riespandere la disciplina generale di cui all'articolo 139 c.p.p..

La lettera u) dell'articolo 2 e l'articolo 5 chiariscono invece che, nell'ipotesi in cui il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale di cui all'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ritenga insussistenti i presupposti per la sostituzione della pena detentiva, non si attiva il c.d. meccanismo di *sentencing*, potendo egli pronunciare direttamente il dispositivo di condanna a pena detentiva non sostituita. Si dispone, inoltre, una complessiva semplificazione del meccanismo sostitutivo, anche intervenendo sulla norma "sostanziale" di cui all'articolo 58 della legge n. 689 del 1981.

La lettera v) colma un *deficit* di coordinamento dell'articolo 554-*ter* c.p.p., mentre le lettere z) e aa) coordinano, anche dal punto di vista della scansione temporale, il cd. meccanismo di *sentencing* di cui all'articolo 545-*bis* c.p.p. con il giudizio di appello.

La lettera dd) legittima il giudice dell'esecuzione a provvedere d'ufficio alla riduzione della pena, nella misura di un sesto, nell'ipotesi di mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa ai sensi dell'articolo 442 c.p.p..

L'articolo 3, c.1, lett. a) dello schema di decreto circoscrive l'ambito applicativo dell'articolo 63-*bis* disp.att.c.p.p. sulla comunicazione di cortesia alla notifica dei soli atti introduttivi del giudizio.

L'articolo 4, c.1, lett. a), introduce disposizioni correttive rispetto all'estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore.

L'articolo 7 reca norme di coordinamento relativamente alla disciplina della responsabilità da reato degli enti.

L'articolo 8, c.1, introduce norme di coordinamento dell'ipotesi di mancata applicazione della sospensione del corso della prescrizione, di cui all'articolo 159, primo comma, numero 3-*bis*, del codice penale, con il termine delle ricerche oggetto della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato (**art. 420-quater** c.p.p.)

L'articolo 10 reca disposizioni transitorie, in particolare sulla presentazione dell'atto di impugnazione da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello.

L'art. 11 reca la clausola di invarianza finanziaria.

RITENUTO

La disciplina proposta dallo schema di decreto legislativo non presenta profili di criticità sotto il profilo della protezione dati.

Tuttavia, proprio per sua natura il decreto correttivo potrebbe prestarsi all'introduzione di un'ulteriore norma di coordinamento, relativa al regime di pubblicità degli atti oggetto di documentazione mediante videoregistrazione.

Il d.lgs. 150 del 2022 - per garantire una rappresentazione più accurata dell'atto - ha, infatti, ampliato notevolmente, conformemente ai criteri di delega, il ricorso alla riproduzione audiovisiva e fonografica: segnatamente, come modalità generale di documentazione, che è destinata ad affiancare il verbale per gli atti del procedimento (art. 134 c.p.p., ora espanso ulteriormente a seguito della soppressione del comma 3-*bis* dell'articolo 510-*bis*), quale modalità preferenziale di documentazione dell'interrogatorio di garanzia dell'indagato *in vinculis* (art. 141-*bis* c.p.p.), quale forma di documentazione dell'assunzione dibattimentale dei mezzi di prova (art. 510, c.2-*bis* c.p.p.).

Tale innovazione- in ragione del suo impatto sul trattamento dei dati personali delle parti e dei terzi coinvolti, a vario titolo, nel procedimento - suggerisce l'introduzione di un regime speciale di pubblicità degli atti così documentati, tale da bilanciare le esigenze di pubblicità espressione del principio di cui all'art. 101, I c. Cost., il diritto alla riservatezza e il principio di minimizzazione dei dati trattati, sancito dall'art. 5, p.1, lett.c) del Regolamento.

Il presente decreto potrebbe, pertanto, rappresentare la sede idonea per l'introduzione di tale disciplina, rispetto alla cui definizione il Garante manifesta, sin d'ora, la più ampia disponibilità a offrire il proprio contributo.

IL GARANTE

ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto schema di decreto legislativo, con la raccomandazione, esposta nel "Ritenuto", relativa alla valutazione dell'opportunità dell'introduzione di un regime speciale di pubblicità degli atti documentati in forma audiovisiva, tale da bilanciare le esigenze di pubblicità, il diritto alla riservatezza e il principio di minimizzazione dei dati trattati, sancito dall'articolo 5, p.1, lett.c) del Regolamento.

Roma, 21 dicembre 2023

IL PRESIDENTE

STANZIONE
PASQUALE
Garante per la
protezione dei
dati personali
PRESIDENTE
03.01.2024
11:23:44
GMT+01:00

IL SEGRETARIO GENERALE

IL RELATORE

GHIGLIA AGOSTINO
Garante per la
protezione dei dati
personali
COMPONENTE
29.12.2023 15:12:16
GMT+01:00



FABIO MATTEI
Garante per la protezione dei dati personali
SEGRETARIO GENERALE
28.12.2023 14:42:44 GMT+01:00

